

**Cassa pensione
Georg Fischer**

Regolamento di previdenza

Edizione gennaio 2025

Indice

1.	Termini utilizzati	4
2.	Disposizioni generali	6
2.1	Generalità.....	6
Art. 1	Nome e scopo della fondazione	6
Art. 2	Posizione sulla LPP e responsabilità	6
2.2	Disposizioni comuni relative all'obbligo assicurativo	6
Art. 3	Inizio dell'assicurazione	6
Art. 4	Fine della copertura assicurativa	7
Art. 5	Congedo non pagato.....	7
Art. 6	Mantenimento della previdenza in caso di riduzione del salario	7
Art. 7a	Assicurazione esterna in seguito a cessazione del rapporto di lavoro	8
Art. 7b	Assicurazione esterna in caso di cassazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro ...	8
Art. 8	Assicurazione esterna in caso di proseguimento dell'attività nel Gruppo Georg Fischer.....	9
2.3	Disposizioni comuni relative alle basi assicurative	10
Art. 9	Calcolo dell'età determinante	10
Art. 10	Età di riferimento, età per pensionamento anticipato e posticipato	10
2.4	Disposizioni comuni relative al riscatto di prestazioni di previdenza	10
Art. 11	Riscatto di prestazioni di previdenza al momento dell'affiliazione alla cassa pensione	10
Art. 12	Riscatto volontario di prestazioni di previdenza.....	10
2.5	Basi assicurative	11
Art. 13	Salario determinante	11
Art. 14	Deduzione di coordinamento	12
Art. 15	Salario assicurato.....	12
2.6	Finanziamento	12
Art. 16	Obbligo di pagamento dei contributi.....	12
Art. 17	Esenzione dal pagamento dei contributi	13
Art. 18	Ammontare dei contributi	13
Art. 19	Riscatto di prestazioni di previdenza volontarie sul conto di risparmio.....	13
Art. 20	Avere di risparmio dell'assicurato	13
Art. 21	Avere di risparmio di un assicurato invalido.....	14
Art. 22	Tasso d'interesse sull'avere di risparmio	14
2.7	Prestazioni	14
Art. 23	Panoramica delle prestazioni	14
2.7.1	Prestazioni di vecchiaia.....	15
Art. 24	Rendita di vecchiaia	15
Art. 25	Prestazione in capitale al pensionamento	15
Art. 26	Rendita transitoria AVS	16
Art. 27	Rendita per figli di pensionati	16
Art. 28	Pensionamento anticipato parziale	16
Art. 29	Pensionamento rinviato.....	16
2.7.2	Prestazioni in caso d'invalidità.....	17

Art. 30	Rendita d'invalidità	17
Art. 31	Rendita per figli d'invalidi	17
2.7.3	Prestazione a favore dei superstiti	18
Art. 32	Rendita per coniugi	18
Art. 33	Rendita per conviventi.....	18
Art. 34	Rendita per coniugi divorziati secondo la vecchia legge	19
Art. 35	Rendita per orfani.....	19
Art. 36	Capitale di decesso	20
3.	Uscita	20
Art. 37	Cessazione del rapporto di lavoro.....	20
Art. 38	Ammontare della prestazione d'uscita	21
Art. 39	Utilizzo della prestazione d'uscita	21
4.	Coordinamento delle prestazioni, prestazioni anticipate	22
Art. 40	Coordinamento delle prestazioni.....	22
Art. 41	Tutela delle prestazioni, delle prestazioni anticipate.....	23
4.1	Disposizioni per il pagamento	23
Art. 42	Disposizioni per il pagamento	23
4.2	Adeguamento delle rendite in corso	24
Art. 43	Adeguamento delle rendite in corso.....	24
4.3	Divorzio e finanziamento della proprietà abitativa	24
Art. 44	Compensazione della previdenza in caso di divorzio	24
Art. 45	Prelievo anticipato o messa in pegno per il finanziamento della proprietà abitativa	24
5.	Obblighi di informazione e notifica e protezione dei dati	25
Art. 46	Obbligo della cassa pensione d'informare gli assicurati	25
Art. 47	Obbligo d'informazione e di notifica da parte degli assicurati	25
Art. 48	Protezione dei dati.....	26
6.	Disposizioni transitorie e finali	26
Art. 49	Disposizioni transitorie	26
Art. 50	Applicazione e modifiche del regolamento della previdenza	26
Art. 51	Controversie	26
Art. 52	Entrata in vigore	27
7.	Allegato „Generale“ al Regolamento di previdenza della cassa pensione	28
A 1	Compensazione della previdenza in caso di divorzio	28
A 2	Importi e valori	29
A 3	Ammontare dei contributi	30
A 4	Riscatto volontario di prestazioni di previdenza sul conto di risparmio.....	32
A 5	Tasso di conversione per le differenti età di pensionamento.....	35
A 6	Valore in capitale della rendita transitoria AVS	36
A 7	Disposizioni transitorie per i beneficiari della cassa pensione Georg Fischer assicurati al 31.12.2019	37

A 8	Disposizioni transitorie per i beneficiari della cassa pensione Georg Fischer, che erano assicurati al 31.12.2016 nella Pension Fund GF Machining Solutions	38
A 9	Disposizioni transitorie sul diritto alla rendita a partire dal 1° gennaio 2022	40

1. Termini utilizzati

AVS	Assicurazione vecchiaia e superstiti
Età di riferimento AVS	L'età di riferimento AVS viene raggiunta per le donne nate nel 1964 o successivamente e per gli uomini il primo del mese successivo al 65° compleanno. Le seguenti disposizioni transitorie dell'AVS si applicano alle donne: Donne nate nel 1960 e prima: Età di riferimento AVS = 64 anni e 0 mesi Donne nate nel 1961: Età di riferimento AVS = 64 anni e 3 mesi Donne nate nel 1962: Età di riferimento AVS = 64 anni e 6 mesi Donne nate nel 1963: Età di riferimento AVS = 64 anni e 9 mesi
Datore di lavoro	Georg Fischer AG o aziende che le sono strettamente legate economicamente o finanziariamente, che hanno sottoscritto una convenzione di adesione alla cassa pensione
Dipendente	una persona che a causa di un esistente rapporto di lavoro è assicurata presso la cassa pensione
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
Prestazione d'uscita	Se il rapporto di lavoro è sciolto prima che subentri un caso previdenziale e l'assicurato lascia la cassa pensione, l'assicurato ha diritto ad una prestazione d'uscita
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPP2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Fondazione Durach	Fondazione di previdenza a favore dei quadri (personale dirigente) del datore di lavoro
Unione domestica registrata	Gli assicurati che vivono in un'unione domestica registrata ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sull'unione domestica registrata del 18 giugno 2004 (Legge sull'unione domestica registrata, LUD) sono equiparati agli assicurati coniugati per quanto riguarda i diritti e gli obblighi derivanti dal presente regolamento di previdenza
LFLP	Legge sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
AI	Assicurazione per l'invalidità
Rendita per figli / orfani	Rendite versate a figli degli assicurati in osservanza degli art. 27, 31 e 35. Queste rendite sono riconosciute fino alla fine del mese in cui il figlio compie i 18 anni o se decede. Le rendite sono versate anche dopo il compimento dei 18 anni, ma al massimo fino al compimento dei 25 anni, se il figlio è ancora in formazione o se è invalido almeno al 70%. Per figli ai sensi del regolamento, si intendono i figli ai sensi degli art. 252 e segg. CCS ed i bambini in affidamento ai sensi dell'art. 49 dell'OAVS che sono accolti senza remunerazione, nell'economia domestica comune, per la cura e l'educazione.
Ridotto ed Elevato	Piani di risparmio supplementari in base ai quali l'assicurato può versare volontariamente contributi di risparmio supplementari o inferiori, che vengono accreditati sul conto di risparmio
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare
Cassa pensione	Cassa pensione Georg Fischer
Età di riferimento	L'età di riferimento della cassa pensione per il pensionamento viene raggiunta per le donne e gli uomini il primo giorno del mese dopo il 65° compleanno.
Beneficiari di rendite	Tutte le persone che beneficiano di una rendita della cassa pensione. Se un diritto alla rendita sorge con effetto retroattivo, l'avente diritto alla prestazione

è considerato come beneficiario di rendita ai sensi del presente regolamento di previdenza a partire dall'inizio del diritto alla rendita

Avere di risparmio	Averi dell'assicurato
Conto risparmio	Conto sul quale sono depositati gli averi dell'assicurato
Contributo di risparmio	Contributo accreditato al conto risparmio
Swiss GAAP RPC 26	Raccomandazione relativa ai principi per la contabilità e la presentazione dei conti per gli istituti di previdenza professionale
Capitale di decesso	Capitale versato a favore dei superstiti in caso di decesso di un assicurato attivo
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
Assicurato (attivo)	Dipendente del datore di lavoro assicurato presso la cassa pensione, per il quale non sono ancora subentrate prestazioni di previdenza
Rapporto previdenziale	Rapporto legale tra cassa pensione e assicurato durante il periodo di appartenenza alla cassa pensione
Caso previdenziale	Comprende i rischi che insorgono in relazione al raggiungimento dell'età di riferimento, al decesso, all'invalidità o all'uscita dall'istituto di previdenza
OPPA	Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni
CCS	Codice civile svizzero

Nell'interesse di una migliore comprensione, tutte le specifiche riguardanti le persone si rivolgono sempre ad ambo i sessi, anche se grammaticalmente sono citati solo nella forma maschile.

2. Disposizioni generali

2.1 Generalità

Art. 1 Nome e scopo della fondazione

¹ Sotto la denominazione "Cassa pensione Georg Fischer" (di seguito denominata "cassa pensione") esiste una fondazione, con sede a Sciaffusa, ai sensi degli art. 80 e segg. del Codice civile svizzero (CCS) nonché dell'art. 48 cpv. 2 e l'art. 49 cpv. 2 LPP.

² Lo scopo dell'istituto di previdenza è di assicurare i dipendenti del datore di lavoro ed i loro familiari ed i superstiti contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso. La cassa pensione può fornire una previdenza più estesa oltre alle prestazioni minime previste dalla legge, comprese le prestazioni di supporto in caso di indigenza come malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione.

³ In accordo con il datore di lavoro, il Consiglio di fondazione può, con delibera dello stesso Consiglio di fondazione, affiliare anche il personale di società che sono strettamente legate a questa società in termini economici o finanziari.

Art. 2 Posizione sulla LPP e responsabilità

¹ La cassa pensione applica l'assicurazione obbligatoria secondo la LPP ed è iscritta, ai sensi dell'art. 48 LPP, nel Registro della previdenza professionale presso l'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni del Cantone di Zurigo.

² La cassa pensione fornisce almeno le prestazioni minime prescritte dalla LPP. L'assicurazione facoltativa dei dipendenti ai sensi dell'art. 46 LPP è esclusa. L'assicurazione facoltativa dei dipendenti secondo l'art. 47 cpv. 1 LPP è possibile.

³ Per gli impegni della cassa pensione risponde unicamente il patrimonio della medesima cassa. L'art. 52 LPP resta riservato. La cassa pensione non risponde nei confronti dell'assicurato, del beneficiario di rendita o di terzi per le conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli obblighi legali, contrattuali o regolamentari.

2.2 Disposizioni comuni relative all'obbligo assicurativo

Art. 3 Inizio dell'assicurazione

¹ La cassa pensione assicura i dipendenti del datore di lavoro che sono soggetti ai contributi AVS e che devono essere obbligatoriamente assicurati secondo la LPP, questi sono assicurati dall'inizio del loro contratto di lavoro.

² I dipendenti che percepiscono dal datore di lavoro almeno un salario minimo secondo l'art. 7 LPP (vedi allegato A 2) sono assicurati per i rischi di decesso e d'invalidità a partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età e sono assicurati anche per le prestazioni di vecchiaia a partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 20° anno di età.

³ Non sono assicurati nella cassa pensioni, dipendenti:

- a. che hanno un rapporto di lavoro limitato ad un massimo di tre mesi;
- b. che sono disabili almeno al 70% ai sensi della IV al momento dell'inizio del rapporto di lavoro;
- c. che rientrano nell'art. 26a LPP;
- d. il cui datore di lavoro non è tenuto a versare contributi all'AVS; oppure
- e. che hanno già raggiunto o superato l'età di riferimento AVS.

⁴ Le persone che al momento dell'assicurazione sono parzialmente capaci di guadagnare vengono assicurate solo per la parte corrispondente al grado di capacità di guadagno.

⁵ Se un rapporto di lavoro a tempo determinato, viene prolungato oltre il periodo di tre mesi, il dipendente è assicurato a partire dall'inizio del rapporto di lavoro. Se più impieghi consecutivi con il datore di lavoro durano complessivamente più di tre mesi e nessuna interruzione supera i tre mesi, il dipendente è assicurato a partire dall'inizio del quarto mese di impiego. Se, tuttavia, è stato concordato prima del primo giorno di lavoro che la durata totale del rapporto di lavoro o dell'impiego superi i tre mesi, il dipendente è assicurato a partire dall'inizio del rapporto di lavoro.

⁶ I dipendenti possono essere esonerati dall'assicurazione con richiesta fatta alla direzione dell'istituto di previdenza se:

- a) non lavorano o non lavorano stabilmente in Svizzera e sono sufficientemente assicurati all'estero e non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità in nessun paese dell'Unione europea, né in Islanda, Norvegia o Liechtenstein
- b) sono sufficientemente assicurati presso un altro istituto di previdenza.

Art. 4 Fine della copertura assicurativa

¹ In linea di principio, la copertura assicurativa termina alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che non sia dovuta una rendita di vecchiaia, d'invalidità o per i superstiti. Resta riservata l'assicurazione esterna in seguito a cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro ai sensi dell'Art. 7b.

² La copertura assicurativa per i rischi di decesso e d'invalidità rimane in vigore fino all'instaurazione di un nuovo rapporto di previdenza, ma non oltre un mese dopo l'uscita dalla cassa pensione.

Art. 5 Congedo non pagato

¹ In caso di congedo, durante il quale non sussiste il diritto al pagamento di un salario fisso (= congedo non pagato), avviene l'uscita dalla cassa pensione.

² Per un congedo della durata massima di 24 mesi, su richiesta del dipendente, può essere mantenuta la copertura esistente per tutti i rischi (vecchiaia, invalidità e decesso), oppure solo per i rischi invalidità e decesso. Al più tardi un mese prima dell'inizio del congedo non pagato, la relativa richiesta deve pervenire alla cassa pensione in forma scritta. Inoltre, l'assicurato deve prendere a carico l'insieme dei contributi del datore di lavoro e del dipendente per tutta la durata del congedo e versarla alla cassa pensione prima dell'inizio del congedo stesso. Se la richiesta e il versamento dei contributi non sono avvenuti tempestivamente, ne consegue l'uscita dalla cassa pensione. La previdenza protratta cessa nel momento in cui, durante il congedo non pagato, avviene lo scioglimento del rapporto di lavoro.

³ Se la previdenza deve proseguire solo per i rischi invalidità e decesso, per la previdenza per la vecchiaia non sono dovuti contributi per tutto il periodo del congedo non pagato.

Art. 6 Mantenimento della previdenza in caso di riduzione del salario

¹ L'assicurato che ha raggiunto l'età di 58 anni ed il cui salario determinante è ridotto può, al momento della riduzione del salario, chiedere che la sua protezione previdenziale continui a basarsi sul salario applicabile prima della riduzione del salario. La riduzione di stipendio non può superare il 50%.

² L'assicurato versa la totalità dei contributi di risparmio e di rischio del datore di lavoro e del dipendente per la parte di salario corrispondente alla differenza tra il salario assicurato prima e dopo la riduzione del salario.

³ Il mantenimento della protezione previdenziale è possibile tuttavia, al massimo fino all'età di riferimento.

⁴ Il mantenimento della protezione previdenziale termina in caso di pensionamento parziale o non appena l'assicurato ha oltre al salario ridotto, un reddito da un lavoro supplementare. In questo caso, egli dovrà informare immediatamente la cassa pensione.

Art. 7a Assicurazione esterna in seguito a cessazione del rapporto di lavoro

¹ In caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo il compimento del 58° anno d'età, su richiesta fatta al Consiglio di fondazione l'assicurato può restare volontariamente tale come esterno alla Cassa pensione. Sono escluse le persone che

- a. avviano un nuovo rapporto di lavoro, a tempo pieno o a tempo parziale, con un altro datore di lavoro, in virtù del quale sono soggette all'assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP;
- b. intraprendono un'attività lucrativa indipendente come attività principale.

² Se durante il periodo di assicurazione esterna susseguente alla cessazione del rapporto di lavoro subentra una situazione di cui al cpv. 1, lett. a. o b., l'assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Cassa pensione. In questo caso dopo la cessazione del rapporto di lavoro l'assicurazione esterna sarà sospesa a partire dalla data dell'evento. La prestazione d'uscita diventa esigibile.

³ Se durante il periodo di assicurazione esterna successivo alla cessazione del rapporto di lavoro l'assicurato raggiunge l'età di riferimento, sorge il diritto alle prestazioni di vecchiaia previste dall'art. 24.

⁴ La base per il calcolo delle prestazioni e dei contributi è l'ultimo salario assicurato prima dell'inizio dell'assicurazione esterna dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

⁵ L'assicurato versa i contributi ai sensi dell'art. 18. I contributi sono fatturati mensilmente.

⁶ Se l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei contributi da tre mesi, la Cassa pensione ha la facoltà di disdire l'assicurazione esterna in seguito a cessazione del rapporto di lavoro per la fine del mese corrente. In questo caso sarà corrisposta la prestazione d'uscita, a meno che non sussista il diritto a prestazioni di vecchiaia di cui all'art. 24. I contributi non versati saranno computati con la prestazione d'uscita risp. con la rendita.

⁷ L'assicurato deve verificare con l'autorità fiscale competente se sono previste eventuali deduzioni fiscali. Le autorità fiscali svizzere limitano a circa due anni la deducibilità fiscale dei contributi.

⁸ L'assicurazione esterna in seguito a cessazione del rapporto di lavoro deve essere richiesta entro 30 giorni dalla fine dell'attività. L'assicurato può disdire l'assicurazione esterna in caso di cessazione del rapporto di lavoro per la fine del mese, rispettando un termine di disdetta di 30 giorni. La disdetta deve essere comunicata in forma scritta.

Art. 7b Assicurazione esterna in caso di cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro

¹ Se si ritira dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 58° anno d'età in seguito a una disdetta del datore di lavoro, l'assicurato potrà mantenere la previdenza nella misura esistente. Sono escluse le persone che

- a. avviano un nuovo rapporto di lavoro in virtù del quale sono soggette all'assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP;
- b. intraprendono un'attività lucrativa indipendente come attività principale e fruiscono di un'assicurazione ai sensi della LPP.

² Con l'assicurazione esterna in caso di cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, la previdenza può essere mantenuta nella misura esistente, su richiesta dell'assicurato sia per tutti i rischi (vecchiaia, decesso e invalidità), sia solo per i rischi d'invalidità e di decesso. È ammessa una riduzione del salario assicurato.

Se la previdenza viene mantenuta solo per i rischi d'invalidità e decesso, la previdenza per la vecchiaia è esente dai contributi.

³ Se durante il periodo di assicurazione esterna in caso di cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro subentra una situazione di cui al cpv. 1, lett. a) o b), l'assicurato deve darne immediata comunicazione alla cassa pensione. In questo caso, la prestazione d'uscita viene versata fino all'entità del riscatto della prestazione regolamentare massima del nuovo istituto di previdenza. L'assicurazione esterna viene sospesa al verificarsi dell'evento se più di due terzi della prestazione d'uscita vengono trasferiti al nuovo istituto di previdenza.

⁴ Se con la cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro raggiunge l'età di riferimento in corso di durata dell'assicurazione esterna o diventa invalida, l'assicurato ha diritto alle prestazioni di vecchiaia di cui all'art. 24.

⁵ L'assicurato versa i contributi ai sensi dell'art. 18. I contributi sono fatturati trimestralmente.

⁶ Se l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei contributi da due trimestri, la cassa pensione ha la facoltà di disdire l'assicurazione esterna per la fine del mese corrente. In questo caso sarà corrisposta la prestazione d'uscita, a meno che non sussista il diritto a prestazioni di vecchiaia di cui all'art. 24. I contributi non versati saranno computati con la prestazione d'uscita risp. con la rendita.

⁷ Se l'assicurazione dura più di due anni al momento della cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, la prestazione di vecchiaia deve essere percepita integralmente sotto forma di rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 24. In questo caso è escluso un prelievo del capitale. L'avere di risparmio non può più essere prelevato o dato in pegno per il finanziamento di proprietà d'abitazione ad uso proprio.

⁸ L'assicurazione esterna in caso di cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro deve essere richiesta entro 30 giorni dalla fine dell'attività. L'assicurato può disdire l'assicurazione esterna per la fine del mese rispettando un termine di disdetta di 30 giorni. La disdetta deve essere comunicata in forma scritta.

Art. 8 Assicurazione esterna in caso di proseguimento dell'attività nel Gruppo Georg Fischer

¹ Se si ritira dall'assicurazione obbligatoria perché è impiegato in un'azienda straniera del Gruppo Georg Fischer, l'assicurato può fruire della possibilità di continuare l'assicurazione ai sensi dell'art. 47 LPP, a condizione di essere soggetto all'AVS. La durata dell'assicurazione è limitata a due anni, ma al massimo al 58° compleanno.

² Se durante il periodo di assicurazione esterna, l'assicurato lascia il Gruppo Georg Fischer lo deve annunciare in forma scritta immediatamente alla cassa pensione. In questo caso, la copertura assicurativa esterna, cessa al momento dell'evento. La prestazione d'uscita diventa esigibile.

³ Se l'assicurato raggiunge l'età di riferimento durante il periodo dell'assicurazione esterna, nasce il diritto a prestazioni di vecchiaia ai sensi dell'art. 24.

⁴ Quale base di calcolo per le prestazioni ed i contributi, vale l'ultimo salario assicurato, prima dell'inizio dell'assicurazione esterna.

⁵ L'assicurato versa i contributi ai sensi dell'art. 18. I contributi sono fatturati mensilmente.

⁶ Se l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei contributi da tre mesi, la cassa pensione ha la facoltà di disdire l'assicurazione esterna in seguito a cessazione del rapporto di lavoro per la fine del mese corrente. In questo caso sarà corrisposta la prestazione d'uscita, a meno che non sussista il diritto a prestazioni di vecchiaia di cui all'art. 24. I contributi non versati saranno computati con la prestazione d'uscita risp. con la rendita.

⁷ L'assicurazione esterna deve essere richiesta in forma scritta entro 30 giorni dalla fine dell'attività in Svizzera. L'assicurato può disdire l'assicurazione esterna per la fine del mese, rispettando un termine di disdetta di 30 giorni. La disdetta deve essere comunicata in forma scritta.

2.3 Disposizioni comuni relative alle basi assicurative

Art. 9 Calcolo dell'età determinante

L'età determinante per l'affiliazione e per l'ammontare dei contributi corrisponde alla differenza tra l'anno corrente e l'anno di nascita (= età LPP).

Art. 10 Età di riferimento, età per pensionamento anticipato e posticipato

¹ L'età di riferimento si raggiunge con il primo giorno del mese dopo il 65° compleanno (per donne e uomini).

² Un pensionamento anticipato è possibile al più presto dal primo giorno del mese che segue il 58° compleanno.

³ Se il rapporto di lavoro viene proseguito oltre l'età di riferimento di comune accordo con il datore di lavoro, il versamento delle prestazioni di vecchiaia può essere differito o la previdenza può continuare fino al massimo al primo giorno del mese che segue il compimento dei 70 anni, a condizione che il salario determinante raggiunga il salario minimo ai sensi della LPP (vedi allegato A 2).

a) Rinvio del pensionamento: I contributi del dipendente non vengono più prelevati durante il rinvio del pensionamento.

b) Continuazione della previdenza: I contributi di risparmio e gli eventuali contributi di risanamento continueranno ad essere prelevati fino all'effettivo pensionamento.

⁴ L'assicurato deve comunicare per iscritto alla cassa pensione, almeno un mese prima del raggiungimento dell'età di riferimento, quale delle opzioni sopra menzionate deve essere attuata. La scelta della variante non può più essere modificata fino al pensionamento effettivo. Se non viene data alcuna notifica, il pensionamento avviene all'età di riferimento.

2.4 Disposizioni comuni relative al riscatto di prestazioni di previdenza

Art. 11 Riscatto di prestazioni di previdenza al momento dell'affiliazione alla cassa pensione

¹ Al momento dell'affiliazione, l'assicurato deve apportare alla cassa pensione tutte le prestazioni d'uscita derivanti da precedenti rapporti previdenziali (incluse tutte le forme di conti e/o polizze di libero passaggio). La cassa pensione può chiedere all'assicurato una dichiarazione scritta a conferma dell'avvenuto trasferimento di tutte le prestazioni d'uscita.

² Le prestazioni d'uscita apportate sono utilizzate per il riscatto fino al massimo importo previsto all'allegato A 4, tenendo presente che la prestazione apportata è accreditata, secondo quanto comunicato dall'istituto previdenziale precedente, all'avere di risparmio secondo LPP e a quello derivante dalla previdenza sovra-obbligatoria.

³ Se la prestazione d'uscita apportata da precedenti rapporti previdenziali supera l'importo massimo riscattabile ai sensi dell'allegato A 4, l'eccedenza viene trasferita alla Fondazione Durach. Se l'assicurato non vi è assicurato, l'importo che supera la somma di acquisto massima possibile viene trasferito su un conto e/o una polizza di libero passaggio o utilizzato per aprire una polizza di libero passaggio. Gli assicurati devono fornire il nome e l'indirizzo di pagamento dell'istituto interessato.

Art. 12 Riscatto volontario di prestazioni di previdenza

¹ Non appena l'assicurato ha trasferito tutte le prestazioni d'uscita, potrà durante il periodo assicurativo, al massimo fino alla nascita di un caso previdenziale, la possibilità di migliorare le proprie prestazioni di vecchiaia, versando importi supplementari. Saranno possibili al massimo due versamenti l'anno. Se in precedenza sono stati prelevati capitali per il finanziamento della proprietà abitativa, essi dovranno essere rimborsati (fatta eccezione per quanto previsto al cpv. 2) prima di poter procedere al versamento di riscatti volontari.

² Il rimborso di un prelevamento anticipato è possibile fino a quando non sorge il diritto da regolamento alle prestazioni di vecchiaia. Trascorso questo termine possono essere effettuati riscatti volontari, il cui importo massimo è limitato al corrispettivo del prelevamento stesso.

³ Le persone che giungono dall'Estero e che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i primi cinque anni di affiliazione a un istituto di previdenza in Svizzera possono riscattare annualmente un importo pari al 20% del salario assicurato.

⁴ Prestazioni finanziate mediante riscatto non possono essere prelevate in capitale nei tre anni che seguono il versamento. Questo periodo bloccato non è applicato per i riscatti che seguono un divorzio. Ulteriori riserve per le possibilità di riscatto sono date dalla LPP e da disposizioni fiscali. Le questioni fiscali, in particolare in questo contesto, devono essere chiarite dall'assicurato con l'autorità fiscale competente.

⁵ Il datore di lavoro può effettuare riscatti a favore dell'assicurato.

⁶ Per gli assicurati che già ricevono o hanno già ricevuto prestazioni dal secondo pilastro, il massimo avere di risparmio possibile viene accreditato al potenziale d'acquisto a partire dalla data d'entrata.

2.5 Basi assicurative

Art. 13 Salario determinante

¹ Il salario determinante corrisponde al salario annuo AVS stipulato da contratto, inclusa un'eventuale tredicesima mensilità. Eventuali indennità di turno sono computate adeguatamente. Per la determinazione del salario determinante vengono prese in considerazione anche le componenti salariali variabili (bonus e partecipazione agli utili dei collaboratori) che sono soggette ai contributi AVS. La base per le componenti salariali variabili (esclusi i premi per i turni) è il bonus target.

² Il salario determinante soggetto ad AVS stabilito all'inizio del nuovo anno è adattato nel corso dell'anno solo in caso di variazione illimitata del grado di occupazione o se è stato convenuto contrattualmente un aumento indeterminato del salario soggetto all'AVS, a condizione che tale variazione superi o scenda al di sotto del 10% del precedente salario annuo determinante. In caso di modifica retroattiva del salario determinante, i contributi dell'assicurato e del datore di lavoro devono essere pagati retroattivamente a partire dalla data della modifica del relativo salario.

³ Per fissare il salario determinante non vengono accreditate e non fanno parte del salario in questione le componenti salariali non elencate al cpv. 1. Vi rientrano:

- parti di salario guadagnato presso altri datori di lavoro;
- premi di fedeltà, indennità eccezionali per sostituzioni, quota parte di compensazione per l'uso del veicolo di servizio, spese professionali e altre spese;
- indennizzi, spese, ecc. che si presentano solo saltuariamente.

⁴ Al momento dell'entrata in servizio, risp. al 1. gennaio, il datore di lavoro comunica il salario determinante alla cassa pensione.

⁵ Per assicurati che hanno un grado d'occupazione irregolare (ad es. lavoratori a paga oraria), il salario determinante è fissato all'inizio dell'anno sulla base del guadagno AVS percepito nel corso dei 12 mesi precedenti. Il salario fissato all'inizio dell'anno non subirà variazioni nel corso dell'anno. Per determinare le prestazioni di rischio morte e invalidità di questi assicurati, per il salario determinante fa stato il guadagno effettivo dei 12 mesi che precedono la nascita delle prestazioni di rischio. All'entrata di assicurati con grado d'occupazione altalenante, il salario determinante è stabilito sulla base del probabile grado d'occupazione.

⁶ Per gli assicurati completamente inabili al lavoro non è possibile effettuare adattamenti del salario determinante, né verso l'altro né verso il basso. Se subentra un caso assicurativo, un eventuale adeguamento del salario determinante fatto ingiustamente, sarà annullato.

Art. 14 Deduzione di coordinamento

- ¹ La deduzione di coordinamento ammonta al 30% del salario determinante, limitata a 3/4 della rendita AVS massima (vedi allegato A 2).
- ² Per assicurati con invalidità parziale, la deduzione di coordinamento si riduce proporzionalmente al diritto alla rendita ai sensi dell'art. 30, cpv. 2.

Art. 15 Salario assicurato

- ¹ Il salario assicurato corrisponde al salario determinante meno la deduzione di coordinamento e rappresenta la base per stabilire l'ammontare dei contributi e delle prestazioni.
- ² In accordo con il datore di lavoro, il Consiglio di fondazione può stabilire un salario assicurato minimo e massimo (vedi allegato A 2).
- ³ Per assicurati con invalidità parziale, il salario assicurato minimo e massimo è ridotto proporzionalmente al diritto alla rendita (percentuale della rendita piena) ai sensi dell'art. 30 cpv. 2.
- ⁴ Se il salario determinante dell'assicurato cala transitoriamente in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, adozione o cause simili, il salario assicurato rimane invariato fintanto che sussiste il diritto a prestazioni sostitutive (= pagamento continuato del salario, indennità giornaliera di malattia o infortunio) o durante il periodo di congedo di maternità, di paternità, di assistenza o di adozione. L'assicurato ha la facoltà di chiedere in forma scritta la riduzione del salario assicurato. In questo caso anche le prestazioni di rischio saranno adattate al salario assicurato ridotto.
- ⁵ In caso d'invalidità parziale, la cassa pensione suddivide il salario assicurato proporzionalmente al diritto alla rendita ai sensi dell'art. 30 cpv. 2., in una parte invalida e una attiva. Per la parte invalida il salario assicurato rimane costante. Per la parte attiva, il salario assicurato è fissato secondo la capacità di guadagno e in applicazione del presente regolamento previdenziale.

2.6 Finanziamento

Art. 16 Obbligo di pagamento dei contributi

- ¹ L'obbligo di versare contributi inizia, per il datore di lavoro e per l'assicurato, con l'affiliazione alla cassa pensione e termina:
 - a) alla fine del mese in cui il datore di lavoro versa per l'ultima volta il salario o in cui l'assicurato percepisce prestazioni sostitutive (= pagamento continuato del salario, indennità giornaliera di malattia o infortunio);
 - b) alla fine del mese in cui si è verificato un evento assicurato (pensionamento, decesso, invalidità);
 - c) al più tardi alla fine del mese in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento.
- ² Se il rapporto di lavoro viene proseguito oltre l'età di riferimento in accordo con il datore di lavoro e la previdenza viene mantenuta ai sensi dell'Art. 10 cpv. 3 lett. b, i contributi continueranno ad essere prelevati fino al pensionamento effettivo.
- ³ Il datore di lavoro trattiene dal salario o dalle prestazioni sostitutive (= pagamento continuato del salario, indennità giornaliera di malattia o infortunio) i contributi dell'assicurato e li trasferisce mensilmente alla cassa pensione unitamente ai contributi del datore di lavoro.
- ⁴ Se il rapporto previdenziale inizia tra il 1° e il 15° giorno del mese, l'obbligo di versare i contributi inizia il primo giorno del mese stesso. Se il rapporto previdenziale inizia dopo il 16° giorno del mese, l'obbligo di versare i contributi inizia il primo giorno del mese successivo.
- ⁵ Se il rapporto previdenziale termina tra il 1° e il 15° giorno del mese, l'obbligo di versare i contributi cessa l'ultimo giorno del mese precedente. Se il rapporto previdenziale termina dopo il 16° giorno del mese, l'obbligo di versare i contributi cessa l'ultimo giorno del mese stesso.
- ⁶ In caso d'invalidità parziale, l'obbligo di versare contributi si limita alla parte di salario assicurato legato all'attività lucrativa che deve rimanere assicurata. Il momento dal quale vale la riduzione è regolato dall'art. 17.

⁷ Fintanto che si percepiscono prestazioni sostitutive (= pagamento continuato del salario, indennità giornaliera di malattia o infortunio), l'obbligo di versare contributi continua sulla base dell'ultimo salario assicurato.

⁸ Il datore di lavoro provvede al pagamento dei contributi con mezzi propri, oppure prelevandoli dalla riserva contributiva del datore di lavoro espressamente accantonata a tale scopo.

Art. 17 Esenzione dal pagamento dei contributi

¹ Nel caso di un'incapacità al guadagno ininterrotta di un assicurato, dopo 24 mesi, o al più presto alla fine del mese in cui finisce il diritto al pagamento di prestazioni sostitutive (= pagamento continuato del salario, indennità giornaliera di malattia o infortunio), subentra l'esenzione dal pagamento dei contributi. Resta concessa all'assicurato e al datore di lavoro fintanto che permane l'incapacità al guadagno, al massimo comunque fino al raggiungimento dell'età di riferimento.

² Nel caso di una parziale incapacità al guadagno di un assicurato interviene un'esenzione parziale dal pagamento dei contributi. L'incapacità al guadagno inferiore al 40% non dà alcun diritto all'esenzione. In caso di parziale incapacità al guadagno, l'esonero dai contributi è concesso analogamente al diritto alla rendita ai sensi dell'art. 30 cpv. 2. A tal fine, il salario assicurato all'insorgere dell'incapacità al lavoro, la cui causa ha portato all'incapacità al guadagno, è ponderato con il diritto alla rendita.

³ L'esonero dai contributi viene effettuato in base ai contributi di risparmio del piano standard (vedi allegato A 3) e comprende anche i futuri aumenti dei contributi per motivi di età. A decorrere dall'inizio dell'esenzione dal pagamento dei contributi non è più possibile optare per le varianti di risparmio Ridotto o Elevato.

Art. 18 Ammontare dei contributi

¹ L'ammontare dei contributi del datore di lavoro e dell'assicurato sono visibili sull'allegato A 3. Al momento dell'affiliazione, risp. all'inizio di ogni anno, gli assicurati hanno la possibilità di scegliere secondo quale dei tre piani di risparmio (Standard, Ridotto, ed Elevato) desiderano versare i loro contributi. La comunicazione, in forma scritta, deve giungere alla cassa pensione entro il 5 del mese d'affiliazione, risp. entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In assenza di comunicazione o se inviata in ritardo restano in vigore i piani esistenti, risp. in caso di nuova affiliazione, sarà applicato il piano Standard.

² In caso di sotto-copertura, il Consiglio di fondazione può richiedere dei contributi supplementari.

³ Il Consiglio di fondazione valuta l'ammontare dei contributi di rischio nella sua riunione autunnale almeno ogni cinque anni e, se necessario, li adegua di conseguenza per l'anno civile successivo.

Art. 19 Riscatto di prestazioni di previdenza volontarie sul conto di risparmio

¹ Durante il periodo assicurativo, al massimo fino all'insorgere di un caso previdenziale e tenendo in considerazione le limitazioni di riscatto previste dall'art. 12, un assicurato può migliorare le proprie prestazioni di vecchiaia effettuando dei versamenti volontari per il riscatto.

² L'importo massimo riscattabile risulta dalla differenza tra il capitale effettivamente disponibile e l'avere di risparmio massimo, calcolato in funzione del salario assicurato attuale. I dettagli sono riportati nell'allegato A 4.

Art. 20 Avere di risparmio dell'assicurato

¹ Per ogni assicurato è gestito un conto supplementare di risparmio individuale, nel quale è visibile l'avere di risparmio.

² L'avere di risparmio dell'assicurato è composto da:

- a. contributi di risparmio versati dall'assicurato e dal datore di lavoro;
- b. prestazioni d'uscita accreditate;
- c. versamenti volontari effettuati dall'assicurato o dal datore di lavoro;
- d. accrediti volontari della cassa pensione;
- e. rimborsi di prelievi per il finanziamento della proprietà abitativa;
- f. riscatti in seguito a divorzio;

- g. trasferimenti ricevuti a credito delle prestazioni di libero passaggio derivanti da divorzio, oppure quote parte di rendita ricevute sotto forma di rendita vitalizia, risp. trasferita quale capitale;
 - h. interessi;
- ridotti di:
- i. prelievi anticipati effettuati per il finanziamento della proprietà abitativa;
 - j. il pagamento della prestazione di libero passaggio in seguito a sentenze di divorzio.

Art. 21 Avere di risparmio di un assicurato invalido

¹ Per un beneficiario di una rendita d'invalidità completa, l'avere di risparmio continua ad essere gestito per tutta la durata dell'invalidità e fino al raggiungimento dell'età di riferimento. L'avere di risparmio della persona invalida è composto dall'avere risparmiato ai sensi dell'art. 20 fino all'insorgere dell'invalidità, inclusi gli interessi maturati e i contributi annui secondo il piano contributivo Standard. I contributi di risparmio sono calcolati sulla base del salario assicurato al momento dell'insorgere dell'incapacità al lavoro, la cui causa ha portato all'incapacità al guadagno.

² In caso di invalidità parziale, la cassa pensione suddivide l'avere di risparmio proporzionalmente al diritto alla rendita (percentuale della rendita piena) ai sensi dell'art. 30 cpv. 2. L'avere di risparmio relativo alla parte invalida è gestito come quello del beneficiario di una rendita d'invalidità, mentre quello relativo alla parte attiva è gestito come per l'assicurato abile.

Art. 22 Tasso d'interesse sull'avere di risparmio

¹ Il tasso d'interesse per l'anno in corso è fissato ogni anno dal Consiglio di fondazione, che tiene in considerazione la situazione finanziaria. L'interesse è corrisposto agli assicurati ancora attivi, a quelli il cui rapporto previdenziale termina il 31 dicembre dell'anno in corso oppure che entrano al beneficio della pensione al 31 dicembre. Il Consiglio di fondazione fissa pure il tasso d'interesse corrisposto agli assicurati che escono nel corso dell'anno e per i casi previdenziali dell'anno successivo.

² L'interesse è calcolato sul saldo degli averi alla fine dell'anno precedente e accreditato alla fine di ogni anno civile. Se nel corso dell'anno subentra un caso previdenziale o un assicurato lascia la cassa pensione, l'interesse sarà calcolato, pro rata temporis, sulla base dell'avere alla fine dell'anno precedente. Aver di libero passaggio, somme di riscatto affluiti e prelevamenti effettuati nel corso dell'anno sono remunerati pro rata temporis.

2.7 Prestazioni

Art. 23 Panoramica delle prestazioni

¹ La cassa pensione fornisce le seguenti prestazioni:

Prestazioni di vecchiaia

- Rendita di vecchiaia (Art. 24)
- Prestazione in capitale (Art. 25)
- Rendita transitoria AVS (Art. 26)

Prestazioni in caso d'invalidità

- Rendita d'invalidità (Art. 30)
- Rendita per figli d'invalidi (Art. 31)
- Esenzione dal pagamento dei contributi (Art. 17)

Prestazioni in caso di decesso

- Rendita per coniugi (Art. 32)
- Rendita per conviventi (Art. 33)
- Rendita per coniugi divorziati (vecchia legge) (Art. 34)
- Rendita per orfani (Art. 35)
- Capitale di decesso (Art. 36)

² La cassa pensione è tenuta ad assegnare prestazioni ai sensi di questo regolamento se, durante il periodo di copertura assicurativa, subentrano casi previdenziali quali vecchiaia, invalidità o decesso. Per prestazioni d'invalidità fa stato se, all'insorgere dell'inabilità lavorativa che ha portato

all'invalidità, la persona era assicurata presso la cassa pensione. Per prestazioni per superstiti è determinante se, al momento del decesso o dell'insorgere dell'inabilità che ha portato al decesso, la persona era assicurata presso la cassa pensione. Alla presenza di altri stati di fatto che secondo LPP generano per la cassa pensione un obbligo di prestazioni, queste si limitano a alle prestazioni minime LPP.

2.7.1 Prestazioni di vecchiaia

Art. 24 Rendita di vecchiaia

¹ Il diritto alla rendita di pensionamento ordinaria inizia il primo giorno del mese che segue il raggiungimento dell'età di riferimento.

² Se il rapporto lavorativo con l'assicurato termina dopo il compimento del 58° anno di età, si procede al versamento delle prestazioni d'uscita previsto agli art. 37–39. Tuttavia, l'assicurato può chiedere il pensionamento anticipato.

³ La rendita di vecchiaia inizia al più presto il primo giorno del mese in cui cessa il diritto al pagamento del salario o di prestazioni sostitutive (= pagamento continuato del salario, indennità giornaliera di malattia o infortunio) da parte del datore di lavoro. Il diritto alla rendita di vecchiaia cessa con la morte dell'assicurato.

⁴ L'ammontare della rendita di vecchiaia è dato dalla moltiplicazione dell'avere di risparmio presente al momento del pensionamento con il tasso di conversione stabilito (vedi allegato A 5).

⁵ I tassi di conversione sono stabiliti dal Consiglio di fondazione e, senza sua decisione contraria, applicati all'intero avere di risparmio.

⁶ Se, al raggiungimento dell'età di riferimento, l'assicurato percepisce una rendita d'invalidità, la stessa sarà trasformata in una rendita di vecchiaia. L'ammontare della rendita di vecchiaia è data dalla moltiplicazione dell'avere di risparmio presente al momento del raggiungimento dell'età di riferimento (secondo art. 21) con il tasso di conversione valido in quel momento secondo allegato A 5. L'ammontare della rendita di vecchiaia corrisponde almeno alla rendita d'invalidità LPP.

⁷ Su richiesta, l'assicurato può chiedere per il suo pensionamento una rendita di vecchiaia a favore di due vite. Alla morte dell'assicurato sarà corrisposta una rendita per coniugi dello stesso ammontare della rendita di vecchiaia. Al momento del pensionamento, la riduzione della rendita di vecchiaia che ne deriva è calcolata individualmente secondo parametri attuariali. La riduzione permane anche se il coniuge muore prima dell'assicurato, risp. in caso di divorzio.

Art. 25 Prestazione in capitale al pensionamento

¹ Al momento del pensionamento, l'assicurato ha la possibilità di prelevare fino al 100% dell'avere di risparmio sotto forma di capitale, anziché di rendita. Le limitazioni sono applicate per analogia all'art. 12, cpv. 4.

² La relativa richiesta scritta deve avvenire almeno tre mesi prima del pensionamento e da questo momento è irrevocabile. Fino a questo momento è possibile revocare per scritto una richiesta fatta in precedenza.

³ Se il pensionamento anticipato avviene in seguito a licenziamento da parte del datore di lavoro e non è stata fatta una richiesta scritta, l'assicurato avrà lo stesso la possibilità di richiedere la prestazione in capitale, a condizione che presenti la richiesta scritta entro un mese dalla disdetta.

⁴ La richiesta scritta fatta da un assicurato coniugato è valida solo se è controfirmata dal coniuge. La firma deve essere effettuata presso la sede dell'amministrazione della cassa pensione, oppure fatta autenticare a carico dell'assicurato.

⁵ Il versamento di una prestazione in capitale comporta una riduzione della rendita di vecchiaia e quindi anche delle prestazioni per i superstiti future.

⁶ Al raggiungimento dell'età di riferimento, la persona beneficiaria di una rendita d'invalidità può percepire il proprio avere di risparmio sotto forma di capitale alle stesse condizioni di cui ai cpv. da 1 a 5.

Art. 26 Rendita transitoria AVS

- ¹ In caso di pensionamento anticipato, l'assicurato ha la facoltà di richiedere una rendita transitoria che gli sarà versata fino al raggiungimento dell'età di riferimento AVS.
- ² L'assicurato ha la facoltà di fissare liberamente l'ammontare della rendita transitoria. Per assicurati non coniugati, la rendita transitoria non può però superare l'importo mensile massimo della rendita di vecchiaia AVS semplice. Assicurati coniugati possono richiedere una rendita transitoria AVS corrispondente al massimo 1.5 volte la rendita di vecchiaia AVS massima.
- ³ Al decesso del beneficiario di rendite di vecchiaia prima dell'età di riferimento AVS sarà versato un capitale di decesso corrispondente alle rendite transitorie non percepite.
- ⁴ Se si beneficia di una rendita transitoria, l'avere di risparmio esistente al momento del pensionamento anticipato si riduce del valore in capitale delle rendite transitorie. L'avere di risparmio ai sensi della LPP e quello derivante dall'assicurazione sovra-obbligatoria sono decurtati in proporzione all'intero avere di risparmio. Per il calcolo della riduzione si applica la tabella nell'allegato A 6.
- ⁵ Assicurati che percepiscono l'intero avere di risparmio sotto forma di capitale non possono richiedere una rendita transitoria.

Art. 27 Rendita per figli di pensionati

- ¹ Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha dei figli che alla sua morte avrebbero diritto ad una rendita per orfani, dall'età di riferimento ha diritto alla rendita per figli di pensionati, se e nella misura in cui la rendita di vecchiaia regolamentare versata è inferiore al totale della rendita di vecchiaia ai sensi della LPP e della rendita per figli di pensionati ai sensi della LPP. In questo caso, una rendita per figli di pensionati, pari al 20% della rendita di vecchiaia ai sensi della LPP viene versata a partire dall'età di riferimento.
- ² Il diritto alla rendita per figli di pensionati cessa alla morte del beneficiario della rendita di vecchiaia; al più tardi comunque dal momento di cui cesserebbe la rendita per orfani.

Art. 28 Pensionamento anticipato parziale

- ¹ Dopo il compimento del 58° anno di età, un assicurato può andare in pensionamento parziale al momento della riduzione del salario determinante. L'assicurato può scegliere la percentuale della prestazione di vecchiaia che deve essere versata, la quale non può superare la percentuale di riduzione del salario e deve essere almeno del 20% per il primo pensionamento parziale.
- ² Sono ammesse al massimo tre fasi di pensionamento parziale, la terza fase corrisponde necessariamente al rimanente pensionamento. In ogni fase di pensionamento parziale, l'assicurato può scegliere quale percentuale desidera percepire come rendita di vecchiaia e quale come capitale di vecchiaia.
- ³ Il pensionamento parziale pone fine al mantenimento della protezione previdenziale ai sensi dell'art. 6.
- ⁴ L'importo della rendita di vecchiaia parziale viene calcolato ai sensi dell'Art. 24, cpv. 4, sulla base dell'avere di risparmio percepito al momento del pensionamento parziale e del tasso di conversione applicabile in quel momento ai sensi dell'Allegato A 5.
- ⁵ Se il salario determinante rimanente dopo la riduzione del salario scende al di sotto del salario minimo ai sensi della LPP (cfr. Allegato A 2), avrà luogo il pensionamento completo; in alternativa, l'assicurato può richiedere il trasferimento della prestazione d'uscita prima di raggiungere l'età di riferimento (cfr. Art. 24, cpv. 2).

Art. 29 Pensionamento rinviato

- ¹ Se l'assicurato continua il rapporto di lavoro oltre l'età di riferimento, ha la possibilità di procrastinare totalmente o parzialmente le prestazioni di vecchiaia fino alla fine del rapporto di lavoro, al massimo comunque fino al primo giorno del mese che segue il compimento dei 70 anni, oppure può continuare la previdenza con i contributi (cfr. Art. 10, cpv. 3), a condizione che il salario determinante raggiunga il salario minimo ai sensi della LPP. In questo caso, fino all'effettivo pensionamento, l'avere di risparmio disponibile e i contributi del datore di lavoro o, in caso del

proseguimento della previdenza, i contributi di risparmio ulteriormente versati dalle parti continuano a fruttare interessi.

² L'ammontare della rendita di vecchiaia è determinato secondo le disposizioni previste all'art. 24, cpv. 4. In caso di rinvio del pensionamento oltre l'età di riferimento, decade il diritto alla rendita d'invalidità. Per quanto riguarda l'ammontare delle prestazioni per i superstiti sotto forma di rendita, l'assicurato è considerata come pensionato dal momento in cui raggiunge l'età di riferimento. Ciò significa che, in caso di decesso, la rendita per coniugi (vedi art. 32) ammonta al 60% della rendita di vecchiaia calcolata in applicazione dell'art. 24, cpv. 4. Il calcolo si basa sul capitale di risparmio accumulato alla data del decesso ed il tasso di conversione valido in quel momento. In caso di decesso di un assicurato durante il rinvio del pensionamento, la rendita per coniugi può essere percepita anche sotto forma di capitale. Una richiesta scritta in tal senso deve essere inoltrata prima del pagamento della prima rendita. In questo caso, invece della rendita per coniugi vi sarà il versamento del capitale decesso, come previsto dall'art. 36. Con il versamento unico del capitale tutti i diritti regolamentari sono considerati assolti.

2.7.2 Prestazioni in caso d'invalidità

Art. 30 Rendita d'invalidità

¹ L'assicurato riconosciuta invalida dall'AI è ritenuta invalida a partire dalla stessa data anche dalla cassa pensione, a condizione che all'insorgere dell'incapacità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità, era assicurata nella cassa pensione.

² Un grado d'invalidità inferiore al 40 % non dà alcun diritto a prestazioni. Se il grado di invalidità è pari o superiore al 70 %, il diritto alla rendita ammonta al 100 %, vale a dire che sussiste il diritto a una rendita d'invalidità completa. Per un grado d'invalidità dal 50% al 69%, il diritto alla rendita corrisponde al grado d'invalidità. Se il grado di invalidità è inferiore al 50 %, il diritto alla rendita è del 25 % più 2,5 punti percentuali per ogni grado di invalidità oltre il 40%. (Esempio: un grado d'invalidità del 45 % genera un diritto alla rendita del 37,5 % $(= 25 \% + 2.5 \% \times (45-40))$).

³ Il diritto alla rendita d'invalidità della cassa pensione è differito fintanto che il datore di lavoro versa un salario o è versata un'indennità sostitutiva (= pagamento continuato del salario, indennità giornaliera di malattia o infortunio) che ammonta almeno all'80% del salario perso e che il datore di lavoro ha cofinanziato i relativi premi nella misura di almeno la metà. Fa stato l'ammontare delle indennità sostitutive prima di un'eventuale riduzione legata a prestazioni dell'AI. Il diritto a rendita non sussiste fintanto che l'assicurato percepisce indennità giornaliere dall'AI.

⁴ Il diritto alla rendita d'invalidità cessa al termine dell'invalidità (fatto salvo l'art. 26a LPP), al decesso dell'assicurato o al raggiungimento dell'età di riferimento. Dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, la rendita d'invalidità è sostituita dalla rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 24, cpv. 6 o dal prelievo del capitale di vecchiaia ai sensi dell'art. 25, cpv. 6.

⁵ La rendita di invalidità annua completa corrisponde al 60 % del salario assicurato all'insorgere dell'incapacità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità.

⁶ Una volta determinata, la rendita e quindi anche il diritto alla rendita vengono aumentati, ridotti o annullati se il grado d'invalidità nella previdenza professionale varia di almeno 5 punti percentuali, in virtù di una revisione dell'AI.

⁷ La cassa pensione può rideterminare il grado d'invalidità, la rendita e quindi anche il diritto alla rendita in qualsiasi momento e senza essere vincolata alla decisione dell'AI, se la decisione precedente dovesse rivelarsi errata o se le circostanze dovessero cambiare notevolmente.

Art. 31 Rendita per figli d'invalidi

¹ Se un beneficiario di una rendita per invalidi ha figli che, in caso di suo decesso avrebbero diritto ad una rendita per orfani ai sensi dell'art. 35, sussiste il diritto ad una rendita per figli d'invalidi.

² L'ammontare della rendita per figli d'invalidi totale ammonta, per ogni figlio, al 12% del salario assicurato. Per i figli di assicurati al beneficio di una rendita d'invalidità parziale è concessa una rendita per figli di invalido, il cui ammontare corrisponde al diritto alla rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 30, cpv. 2.

2.7.3 Prestazione a favore dei superstiti

Art. 32 Rendita per coniugi

¹ Se un assicurato, un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità decede, il coniuge superstite ha diritto a ricevere una rendita per coniugi se, al momento del decesso:

- a. provvede al sostentamento di uno o più figli secondo l'articolo 35 oppure
- b. ha compiuto i 40 anni d'età e il matrimonio con l'assicurato deceduto, o con il beneficiario di rendite di vecchiaia o di invalidità, deceduto è durato almeno 3 anni, vanno tenuti in considerazione anche gli anni di convivenza (vedi art. 33).

² Se il coniuge superstite non soddisfa nessuna di queste condizioni, ha diritto al capitale di decesso ai sensi dell'art. 36.

³ Il diritto alla rendita per coniugi inizia il primo giorno del mese dopo il quale cessa il diritto al salario contrattuale o a prestazioni sostitutive (= pagamento continuato del salario, indennità giornaliera di malattia o infortunio), risp. quando cessa il diritto ad una rendita di vecchiaia o d'invalidità della cassa pensione. Il diritto alla rendita per coniugi termina al più tardi alla morte del coniuge superstite.

⁴ Alla morte dell'assicurato, la rendita per coniugi ammonta al 36% del salario assicurato. Alla morte di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita per coniugi ammonta al 60% della rendita corrisposta.

⁵ Se il coniuge superstite contrae un nuovo matrimonio, risp. registra un'unione domestica, il diritto alla rendita per coniugi decade. In questo caso ha diritto ad un'indennità unica corrispondente a tre rendite per coniugi annue.

⁶ Se il coniuge superstite è di oltre 12 anni più giovane dell'assicurato deceduto o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, e non ci sono figli aventi diritto sotto i 18 anni la rendita per coniugi è ridotta. La riduzione è del 5% della rendita intera per ogni anno, intero o frazionato, che supera la differenza di 12 anni. La riduzione massima è comunque del 60% dell'ammontare della rendita stessa. Sono in ogni caso garantite le prestazioni minime previste dalla LPP.

⁷ Se il matrimonio è stato celebrato dopo che l'assicurato, il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità ha compiuto i 60 anni, la rendita per coniugi prevista da regolamento viene decurtata alla rendita per coniugi prevista dalla LPP. La riduzione della rendita per coniugi prevista da regolamento diminuisce di 1/180 per ogni mese intero di matrimonio (ma di un massimo di 180/180).

⁸ Con il decesso dell'assicurato, prima del pensionamento con una rendita e/o un pagamento in capitale la rendita per coniugi può anche essere ritirata in capitale. Una richiesta scritta in tal senso deve essere inoltrata prima del pagamento della prima rendita. In questo caso, invece della rendita per coniugi vi sarà il versamento del capitale di decesso, come previsto dall'art. 36. Con il versamento unico del capitale tutti i diritti regolamentari sono considerati assolti.

Art. 33 Rendita per conviventi

¹ Se un assicurato, un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità decede, il convivente è parificato al coniuge e beneficia dello stesso diritto alla rendita per coniugi ai sensi dell'art. 32 a condizione che al momento del decesso dell'assicurato, risp. del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, siano soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

- a. ambedue i conviventi non erano sposati o registrati in unione domestica, e
- b. tra i conviventi non sussistono impedimenti al matrimonio ai sensi dell'art. 95 CCS, e
- c. i coniugi conviventi hanno avuto figli in comune che hanno diritto ad una rendita per orfani dalla cassa pensione; oppure che il convivente superstite abbia un'età superiore ai 40 anni e, al momento del decesso dell'assicurato, del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, sia comprovato un regime di convivenza ininterrotta di almeno 5 anni in una comunione abitativa allo stesso domicilio (è richiesta la stessa residenza ufficiale) (se e fino a quando la situazione di salute lo permetteva), e
- d. il diritto alla rendita per conviventi è stato fatto valere per iscritto entro tre mesi.

² La convivenza simile al matrimonio deve essere documentata sotto forma di contratto di partenariato. A tal fine si deve utilizzare il contratto tipo corrispondente. Tale contratto, firmato da

entrambi i conviventi, deve essere inviato alla cassa pensione mentre ambedue i conviventi sono ancora in vita. L'iscrizione deve essere fatta entro il 60esimo compleanno dell'assicurato.

³ Il convivente superstite non ha diritto a una rendita per conviventi se riceve una rendita per conviventi o coniugi da un precedente matrimonio, unione domestica registrata o convivenza.

⁴ Il convivente superstite non ha alcun diritto alle prestazioni minime LPP per coniugi.

Art. 34 Rendita per coniugi divorziati secondo la vecchia legge

¹ Al decesso di un assicurato, un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il coniuge divorziato ha diritto ad una rendita se cumulativo:

- a. il matrimonio è durato almeno dieci anni; e
- b. nella sentenza di divorzio è stata riconosciuta una rendita ai sensi degli art. 124e, cpv. 1 o art. 126, cpv. 1 CCS; e
- c. il coniuge divorziato è responsabile del mantenimento di almeno un figlio o ha più di 45 anni.

² La rendita per coniuge divorziato corrisponde alla prestazione minima LPP. Essa sarà comunque ridotta dell'importo che, unitamente alle prestazioni per superstiti dell'AVS, supera quanto previsto dalla sentenza di divorzio. Le prestazioni per superstiti dell'AVS sono riconosciute solo nella misura che il loro ammontare supera il proprio diritto alla rendita d'invalidità dell'AI o alla rendita di vecchiaia AVS.

Art. 35 Rendita per orfani

¹ Al decesso di un assicurato, risp. beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, ogni figlio ha diritto ad una rendita per orfani se:

- a. non ha ancora compiuto 18 anni, oppure
- b. è in formazioni ai sensi dell'Artt. 49^{bis} (senza tener conto del cpv. 3 dell'Art. 49^{bis}) e dell'Artt. 49^{ter} dell'OAVS.

² Per figli ai sensi del regolamento di previdenza si intendono i figli ai sensi degli art. 252 e segg. CCS ed i bambini in affidamento, se l'assicurato o il beneficiario di rendite di vecchiaia o di invalidità deceduto era responsabile del mantenimento di questi figli fino al suo decesso e per i quali sussiste il diritto alle prestazioni AVS/AI.

³ Il diritto alla rendita per orfani inizia il primo giorno del mese successivo alla cessazione del pagamento del salario, del pagamento continuato del salario, della rendita di vecchiaia o d'invalidità, al più presto il primo giorno del mese successivo alla nascita del figlio.

⁴ Nessuna rendita per orfani viene versata per i figli in affidamento che vengono presi in custodia nell'economia domestica comune solo dopo che è sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

⁵ La rendita per orfani è dovuta fino alla fine del mese in cui il bambino raggiunge il 18° anno di età. La rendita per orfani viene versata anche dopo il compimento del 18° anno di età, se il bambino è ancora in formazione o è invalido per almeno il 70%, ma al massimo fino al compimento del 25° anno di età. Se il figlio muore prima del 18° o 25° compleanno, il diritto si estingue il primo giorno del mese successivo al decesso.

⁶ La rendita per orfani in caso di decesso di un assicurato prima dell'età di riferimento è per ogni figlio pari al 12% del salario assicurato. Alla morte di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita per orfani ammonta al 20% della rendita corrisposta. Nel caso di orfani di entrambi i genitori, la rendita raddoppia, a condizione che non vi sia un diritto alla rendita per orfani da parte di entrambi i genitori deceduti.

Art. 36 Capitale di decesso

- ¹ Se un assicurato decede prima del pensionamento, in applicazione del cpv. 2 diviene esigibile un capitale di decesso.
- ² Indipendentemente dal diritto ereditario, il capitale di decesso è pagato, nell'ordine, alle seguenti persone:
- a. aa) al coniuge superstite dell'assicurato deceduto;
 - ab) i figli del defunto che hanno diritto a una rendita per orfani;
 - ac) persone fisiche in assenza di beneficiari alla persona sostenuta prevalentemente dall'assicurato o dal beneficiario di una rendita d'invalidità o che negli ultimi 5 anni di vita, fino alla sua morte, hanno convissuto ininterrottamente con l'assicurato nella stessa economia domestica (necessariamente in una comunione abitativa allo stesso domicilio) o che devono provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.
- b. in assenza di beneficiari ai sensi della lett. a:
- ba) ai figli dell'assicurato deceduto, che non hanno diritto ad una rendita per orfani;
 - bb) ai genitori.
- ³ In assenza dei beneficiari di cui al capoverso 2 lettere a. aa) e ac), i figli sono raggruppati in un unico gruppo di beneficiari secondo le lettere a. ab) e b. ba) .
- ⁴ Non hanno diritto al capitale di decesso beneficiari ai sensi del cpv. 2, lett. c ac, se il beneficiario percepisce dal primo o dal secondo pilastro una rendita per coniugi o per conviventi da una precedente unione (matrimonio o convivenza).
- ⁵ L'assicurato, se desidera beneficiare delle persone che hanno diritto alle prestazioni ai sensi del capoverso 2 lettera a. ac), deve comunicare mentre è ancora in vita, il suo desiderio, per iscritto, alla cassa pensione.
- ⁶ L'assicurato può disporre all'interno di una sequenza a cascata di cui al capoverso 2 (lettere a. o b.)
- a) un ordine di beneficiari diverso da quello indicato;
 - b) la ripartizione del capitale di decesso tra più beneficiari da lei designati.
- L'assicurato deve informare per iscritto la cassa pensione mentre è in vita.
- ⁷ Al decesso di un assicurato, il capitale di decesso corrisponde all'avere disponibile sul conto di risparmio alla fine del mese del decesso, ridotto di eventuali prestazioni erogate come pure dell'importo di eventuali prestazioni per superstiti (incl. eventuali liquidazioni). Il valore in contanti è stabilito secondo i principi attuariali della cassa pensione.
- ⁸ Il diritto al capitale di decesso deve essere fatto valere entro tre mesi, in forma scritta.

3. Uscita

Art. 37 Cessazione del rapporto di lavoro

- ¹ Se l'assicurato esce dalla cassa pensione prima che si presenti un evento previdenziale (vecchiaia, decesso, invalidità) avrà diritto alla prestazione d'uscita. È fatto salvo il proseguimento provvisorio della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 26a LPP. La cassa pensione emette a favore dell'assicurato un conteggio relativo alle prestazioni d'uscita (art. 8 LFLP).
- ² La prestazione d'uscita è dovuta al momento in cui l'assicurato lascia la cassa pensione. Dall'uscita fino al momento del versamento della prestazione d'uscita sarà riconosciuto il tasso d'interesse minimo previsto dalla LPP. Se la cassa pensione dispone delle informazioni necessarie al trasferimento, a decorrere dal 30° giorno dovrà versare interessi di mora (art. 2, cpv. 4 LLP).

Art. 38 Ammontare della prestazione d'uscita

¹ La prestazione d'uscita corrisponde all'importo maggiore derivante dalla comparazione dei seguenti tre calcoli:

- a. Prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 15 LLP. Corrisponde all'avere disponibile sul conto risparmio il giorno dell'uscita.
- b. Prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 17 LLP. Essa si compone:
 - prestazioni apportate inclusi interessi,
 - contributi di risparmio versati dall'assicurato, interessi esclusi,
 - un supplemento sui contributi versati dall'assicurato. Esso ammonta al 4% per l'età LPP 21 e si incrementa annualmente del 4%. Ammonta al massimo al 100%.
- c. Prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 18 LLP. Avere di risparmio LPP

² Se la cassa pensione è chiamata a corrispondere una prestazione per superstiti o d'invalidità dopo il trasferimento della prestazione d'uscita, essa avrà il diritto di richiedere il rimborso della parte di capitale necessaria alla copertura delle prestazioni per superstiti o d'invalidità. Se il rimborso non avviene, le prestazioni saranno ridotte secondo i principi attuariali della cassa pensione.

³ Durante un periodo di sotto-copertura, il tasso d'interesse applicato al calcolo del capitale d'uscita ai sensi dell'art. 17 LFLP, può essere ridotto al tasso applicato per i capitali. Contributi di risanamento versati dal collaboratore ai sensi dell'art. 18, cpv. 2, non sono tenuti in considerazione per il calcolo della prestazione d'uscita come previsto all'art. 17 LFLP.

Art. 39 Utilizzo della prestazione d'uscita

¹ La prestazione d'uscita è versata al nuovo istituto di previdenza in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a favore dell'assicurato dimissionario. Se l'assicurato non entra in un nuovo istituto di previdenza in Svizzera o nel Liechtenstein, la prestazione d'uscita dovrà essere utilizzata per l'apertura di un conto di libero passaggio o per accendere una polizza di libero passaggio presso un istituto di previdenza in Svizzera.

² Ai sensi del cpv. 1, l'assicurato deve comunicare immediatamente alla cassa pensione il nome e l'indirizzo di pagamento del nuovo istituto.

³ Se l'assicurato non comunica la destinazione della propria prestazione d'uscita, trascorsi 6 mesi dalla partenza, la sua prestazione d'uscita sarà versata all'istituto collettore LPP.

⁴ Su richiesta scritta dell'assicurato dimissionario, la prestazione d'uscita può essere pagata in contanti se:

- a. lascia definitivamente la Svizzera e non trasferisce il proprio domicilio nel Principato del Liechtenstein;
- b. intraprende un'attività lucrativa indipendente e non sottostà più all'obbligo della previdenza professionale;
- c. la prestazione d'uscita è inferiore al contributo annuo dell'assicurato.

Se un assicurato, che lascia definitivamente la Svizzera o il Liechtenstein, mantiene l'obbligo assicurativo per i rischi età, decesso e invalidità in uno dei Paesi membri dell'UE, in Islanda o in Norvegia, il pagamento in contanti della prestazione d'uscita può avvenire solo per la parte che eccede la prestazione d'uscita legale ai sensi della LPP. Ai sensi del cpv.1, la prestazione d'uscita LPP sarà versata ad un istituto di previdenza scelto dall'assicurato.

⁵ L'assicurato deve documentare l'esistenza del motivo di pagamento in contanti addotto. La cassa pensione valuta il diritto e, se del caso, può chiedere che l'assicurato produca ulteriori pezze giustificative.

⁶ Se l'assicurato dimissionario è coniugato, la cassa pensione potrà eseguire il pagamento solo se il coniuge, risp. il partner registrato, ha dato il suo consenso scritto. La firma deve essere fatta autenticare a carico dell'assicurato.

4. Coordinamento delle prestazioni, prestazioni anticipate

Art. 40 Coordinamento delle prestazioni

¹ Le prestazioni della cassa pensione previste da questo regolamento sono decurtate fintanto che il loro importo, unitamente ad altre prestazioni computabili (vedi cpv. 2), supera il 90% del salario soggetto ad AVS determinante all'insorgere del caso previdenziale. La cassa pensione ha inoltre la possibilità di decurtare le prestazioni d'invalidità in applicazione dell'art. 26a, cpv. 3 LPP. Le prestazioni minime LPP possono essere decurtate solo se, tenendo in considerazione i redditi computabili, superano il 90% del presunto mancato reddito.

² Fanno parte dei redditi computabili ai sensi del cpv. 1 tutte le prestazioni pagabili al momento della decurtazione, in particolare:

- prestazioni di AVS e AI (e/o di assicurazioni sociali nazionali ed estere), eccezion fatta gli assegni per grandi invalidi, liquidazioni e indennità similari;
- prestazioni dell'assicurazione infortuni obbligatoria;
- prestazioni dell'assicurazione militare;
- prestazioni dell'assicurazione di un terzo responsabile;
- prestazioni di un'assicurazione per la quale il datore di lavoro ha contribuito al pagamento dei premi in ragione di almeno il 50%;
- prestazioni di altre istituti di previdenza e di libero passaggio;
- un eventuale reddito da lavoro o sostitutivo effettivo o ancora ragionevolmente realizzabile (escluso il reddito supplementare ottenuto partecipando a misure di reintegrazione secondo l'art. 8a LAI).

³ Le prestazioni di vecchiaia ai sensi del presente regolamento di previdenza possono essere ridotte se coincidono con le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

⁴ Se, in seguito a divorzio, si suddivide una rendita d'invalidità o di vecchiaia (art. 124a CCS), la quota parte di rendita assegnata al coniuge avente diritto viene dedotta dalla prestazione d'invalidità o di vecchiaia, ai sensi dei cpv. 1 e 2.

⁵ Per la determinazione del reddito da lavoro o sostitutivo ragionevolmente realizzabile si fa di principio riferimento al reddito da invalido ai sensi dell'AI.

⁶ Le entrate del coniuge superstite vanno sommate a quelle per gli orfani. In caso di riduzione delle prestazioni della cassa pensione, tutte le prestazioni sono ridotte proporzionalmente.

⁷ La cassa pensione converte eventuali prestazioni di capitale computabili in rendite, calcolate secondo parametri attuariali.

⁸ Se prima del raggiungimento dell'età di riferimento, le prestazioni per invalidità sono state decurtate a causa dell'accumulo di prestazioni provenienti dall'assicurazione infortuni obbligatoria, dall'assicurazione militare o assicurazioni simili all'estero, dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, di principio la cassa pensione mantiene immutato l'ammontare delle sue prestazioni. Tiene conto dell'art. 24a OPP2.

⁹ Dopo aver raggiunto l'età di riferimento AVS, prestazioni di vecchiaia derivanti da istituzioni sociali e istituti di previdenza svizzeri ed esteri valgono quali entrate computabili.

¹⁰ Per il calcolo del coordinamento delle prestazioni fa stato il momento in cui subentra il diritto a prestazioni d'invalidità o il decesso. Aumenti futuri di prestazioni computabili, derivanti da adeguamenti al rincaro, non provocano una riduzione delle rendite in corso. In caso di modifica del grado d'invalidità (riduzione o aumento), cessazione o inserimento di prestazioni computabili, si procede al ricalcolo delle prestazioni regolamentari

¹¹ La cassa pensione ha la facoltà di ridurre o rifiutare le proprie prestazioni, se l'assicurato, risp. i beneficiari, ha provocato la morte o l'invalidità, oppure se l'assicurato rifiuta misure di reintegrazione dell'AI. Le prestazioni minime LPP possono essere rifiutate o decurtate solo nel caso in cui, in seguito a colpa grave, l'AVS/AI riduce, sospende o rifiuta una prestazione.

¹² La cassa pensione non è chiamata a compensare il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, se il rifiuto o la riduzione sono stati effettuati in applicazione degli art. 21 LPGa, art. 37 LAINF, art. 39 LAINF, art. 65 LAM o art. 66 LAM. Inoltre, al momento del pensionamento ordinario, la cassa pensione non compensa riduzioni di prestazione come da art. 20, cpv. 2ter e 2quater e art. 47, cpv. 1 LAM.

¹³ Riguardo al proprio dovere di prestazione, la cassa pensione può adire le vie legali contro disposizioni dell'AI o di altri enti delle assicurazioni sociali.

¹⁴ Verso terzi responsabili di un caso assicurativo, le prestazioni della cassa pensione a favore dell'assicurato o dell'avente diritto subentrano dal momento dell'evento e fino all'importo massimo delle prestazioni previste dalla legge. Dal canto suo, la cassa pensione può chiedere all'assicurato o all'avente diritto che le siano cedute le pretese verso i terzi responsabili, fino all'importo massimo del suo obbligo di prestazione. Se la cessione richiesta non ha luogo, la cassa pensione ha il diritto di sospendere la propria prestazione.

Art. 41 Tutela delle prestazioni, delle prestazioni anticipate

¹ Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto o impegnato prima della sua maturazione, con riserva degli art. 44 e 45.

² La pretesa di prestazione può essere conteggiata con pretese del datore di lavoro cedute a favore della cassa pensione, solo se si riferiscono ad importi non dedotti dal salario dell'assicurato. Altre pretese della cassa pensione possono essere conteggiate con pretese scadute.

³ Se la cassa pensione è tenuta per legge a prestazioni anticipate, esse si limitano al minimo LPP. Il dipendente deve dimostrare di essersi annunciato a tutti gli enti assicurativi che entrano in considerazione. Se il caso è assunto da un altro ente, questo dovrà rimborsare alla cassa pensione la prestazione anticipata. È stato un altro ente assicurativo ad assumersi il pagamento della prestazione anticipata e si stabilisce che il caso è a carico della cassa pensione, essa dovrà rimborsare al massimo la prestazione anticipata entro le prestazioni minime LPP.

4.1 Disposizioni per il pagamento

Art. 42 Disposizioni per il pagamento

¹ Le rendite sono pagate in mensilità, versate senza spese alla fine del mese su di un conto corrente bancario o postale in Svizzera o all'estero (paesi dell'UE o dell'AELS), al domicilio dell'assicurato.

² Nel mese in cui si estingue il diritto alla rendita, la rendita stessa è pagata integralmente.

³ Se, al momento in cui nasce il diritto alla rendita, la rendita annua di vecchiaia o la rendita annua d'invalidità da versare in caso d'invalidità completa è inferiore al 10%, la rendita per coniugi è inferiore al 6% e la rendita per figli è inferiore al 2% della rendita minima di vecchiaia AVS, invece della rendita sarà versata una prestazione in capitale una tantum. La prestazione in capitale è calcolata secondo principi attuariali della cassa pensione. Con questo pagamento sono tacitati tutti i diritti da regolamento.

⁴ Versamenti di capitale sono effettuati alla fine del mese che segue la loro scadenza, prestazioni di capitale in caso di decesso al più presto allorquando sono verificati e nominati gli aventi diritto. Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, senza interessi. In caso di inadempienza degli obblighi di mantenimento ai sensi dell'Art. 40 LPP, il versamento di capitale sarà effettuato non prima di 30 giorni dall'invio della notifica al ufficio specializzato dell'aiuto all'incasso.

⁵ Se la cassa pensione deve un interesse di mora, quest'ultimo corrisponde al tasso minimo LPP valido in quel momento (vedi allegato A 2).

4.2 Adeguamento delle rendite in corso

Art. 43 Adeguamento delle rendite in corso

Rendite d'invalidità e rendite per orfani LPP sono adeguate ai sensi dell'art. 36, cpv. 1 LPP se e nella misura che le prestazioni minime di legge, ivi inclusi gli adeguamenti legali al rincaro, superano le prestazioni previste dal regolamento. A seconda delle disponibilità finanziarie della cassa pensione, il Consiglio di fondazione decide annualmente l'eventuale adattamento delle rendite correnti. La decisione è riportata negli allegati al bilancio.

4.3 Divorzio e finanziamento della proprietà abitativa

Art. 44 Compensazione della previdenza in caso di divorzio

La compensazione della previdenza in caso di divorzio è regolata nell'allegato A 1.

Art. 45 Prelievo anticipato o messa in pegno per il finanziamento della proprietà abitativa

¹ Fino a tre anni dal raggiungimento dell'età di riferimento, l'assicurato attivo ha la possibilità di chiedere, ogni 5 anni, il pagamento o la costituzione in pegno di un importo (minimo CHF 20'000; quest'importo minimo non vale per l'acquisto di partecipazioni a cooperative edilizie e partecipazioni simili) da destinare al finanziamento della proprietà d'abitazione primaria (acquisto o costruzione di proprietà d'abitazione, proprietà per piani o per il rimborso di crediti ipotecari). Se nel corso degli ultimi tre anni sono stati fatti dei versamenti unici, non è possibile prelevare anticipatamente le prestazioni che ne derivano. Dopo il prelevamento, ogni creazione di un diritto fondiario è attuabile solo con l'accordo scritto del coniuge.

² In particolare, il prelievo anticipato e la costituzione in pegno soggiacciono alle disposizioni dell'art. 30a e segg. LPP e dell'art. 1 e segg. OPPA.

³ L'assicurato ha il diritto di ottenere, mediante richiesta scritta, informazioni relative all'importo a sua disposizione per il finanziamento della proprietà d'abitazione e alla riduzione della prestazione che ne consegue. La cassa pensione renderà attento l'assicurato sulle possibilità di copertura della lacuna assicurativa e sui suoi obblighi in campo fiscale.

⁴ Se l'assicurato fa uso della possibilità di prelievo o di costituzione in pegno, sarà tenuta a produrre i documenti riguardanti il contratto di compra-vendita, la costruzione della proprietà d'abitazione o l'ammortizzazione del credito ipotecario, in caso di acquisto di partecipazioni, il contratto di affitto o di prestito, come pure i documenti relativi a partecipazioni analoghe. L'assicurato coniugato dovrà produrre anche l'accordo firmato dal coniuge. La firma deve essere effettuata alla sede dell'amministrazione o autenticata a carico dell'assicurato.

⁵ Se i prelievi anticipati mettono in pericolo la propria liquidità, la cassa pensione ha il diritto di procrastinare l'evasione delle richieste. Il Consiglio di fondazione stabilisce l'ordine delle priorità di evasione. Fintanto che sussiste una situazione di sotto copertura, la cassa pensione ha la facoltà di limitare o di rifiutare prelievi di capitale che servono all'ammortamento di crediti ipotecari. La cassa pensione deve informare gli assicurati sulla durata di queste misure.

5. Obblighi di informazione e notifica e protezione dei dati

Art. 46 Obbligo della cassa pensione d'informare gli assicurati

¹ Al momento dell'entrata e in seguito annualmente, ogni assicurato riceve un certificato assicurativo che lo informa sull'entità dell'avere di risparmio, sul salario assicurato, sulle prestazioni assicurate, come pure sui contributi da versare alla cassa pensione.

² In caso di divergenze tra il certificato assicurativo e il regolamento della previdenza, fa stato il regolamento.

³ Al momento del matrimonio, risp. della registrazione dell'unione domestica, l'assicurato riceve comunicazione della sua prestazione d'uscita. Su richiesta, in caso di divorzio l'assicurato, o il giudice incaricato del divorzio, riceve informazioni relative all'ammontare dell'avere di risparmio, necessarie per il calcolo della prestazione d'uscita da dividere.

⁴ Alla prima scadenza nonché ad ogni cambiamento delle rendite di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti, i beneficiari di rendite ricevono una comunicazione dalla quale risultano le prestazioni a cui hanno diritto.

⁵ Annualmente e in modo adeguato, la cassa pensione informa i propri assicurati sull'andamento degli affari, sul bilancio, sulla situazione finanziaria e sull'organizzazione della fondazione. Su richiesta, l'amministrazione della cassa pensione dà agli assicurati ulteriori informazioni sulla loro situazione assicurativa e sulle attività della cassa pensione.

⁶ In qualsiasi momento gli assicurati e i beneficiari di rendite hanno il diritto di sottoporre, verbalmente ai loro rappresentanti o per iscritto al Consiglio di fondazione, proposte o richieste concernenti la cassa pensione. Gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite hanno diritto a ricevere copia del bilancio e della relazione d'esercizio.

⁷ Se gli assicurati segnalati alla cassa pensione dagli uffici specializzati dell'aiuto all'incasso percepiscono averi di previdenza o desiderano costituirli in pegno o realizzarli per un proprietà abitativa da loro occupata, la cassa pensione informerà immediatamente l'ufficio specializzato. In caso di prestazioni di libero passaggio, una notifica dell'ufficio specializzato viene inoltrata al nuovo istituto di previdenza o fondazione di libero passaggio.

Art. 47 Obbligo d'informazione e di notifica da parte degli assicurati

¹ Al momento della sua affiliazione, l'assicurato ha l'obbligo di mostrare alla cassa pensione i conteggi riguardanti le prestazioni d'uscita da rapporti previdenziali precedenti. La cassa pensione può richiedere il trasferimento delle prestazioni d'uscita in nome dell'assicurato.

² Gli assicurati, i beneficiari di rendite e i loro superstiti devono dare alla cassa pensione informazioni veritiere sulla loro situazione, necessarie all'assicurazione per commisurare le prestazioni. Cambiamenti di questa situazione, come pure di prestazioni provenienti da altri enti assicurativi, devono essere comunicati alla cassa pensione spontaneamente e per iscritto entro 4 settimane.

³ La cassa pensione non risponde per eventuali conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo d'informazione e di notifica. Se da una tale violazione dei doveri scaturisce un danno alla cassa pensione, il Consiglio di fondazione può renderne responsabile il trasgressore.

⁴ Per confermare il loro diritto alla rendita, dopo il 18° anno di età i beneficiari di rendite per figli e di rendite per orfani, all'inizio dell'anno scolastico o di studio devono produrre spontaneamente un certificato scolastico.

⁵ Entro 4 settimane e spontaneamente, gli assicurati e i beneficiari di rendite devono comunicare per scritto alla cassa pensione tutti i fatti che hanno effetti sull'assicurazione, in particolare:

- il cambiamento del grado di invalidità e, per i beneficiari di rendite d'invalidità, i cambiamenti di reddito da attività lucrativa di almeno il 10%;
- il decesso di beneficiari di rendite;
- il proseguimento o la cessazione della formazione per figli agli studi dopo il compimento dei 18 anni;
- cambiamento di indirizzo o di stato civile dell'assicurato o del beneficiario di rendite.

⁶ La cassa pensione chiede il rimborso di rendite troppo elevate o ottenute arbitrariamente, in particolare se è lesa l'obbligo d'informazione e notifica. Ha inoltre la possibilità di computare le proprie pretese con prestazioni dovute.

Art. 48 Protezione dei dati

¹ La cassa pensione trasmette i dati assicurativi dei suoi assicurati e dei beneficiari di rendite ad altri istituti previdenziali e assicurativi, nella misura in cui ciò è necessario per realizzare lo scopo della previdenza professionale. La cassa pensione può trasferire il trattamento dei dati a terzi in Svizzera e all'estero, previo accordo, a condizione che le norme applicabili in materia di protezione dei dati garantiscano una protezione adeguata dei dati e che i terzi incaricati del trattamento siano soggetti all'obbligo di riservatezza previsto dalla legge o si impegnino a rispettarlo.

² La cassa pensione è autorizzata a divulgare al datore di lavoro dati aggregati sui destinatari. Non deve essere possibile trarre conclusioni sui singoli assicurati o beneficiari di rendite da questi dati aggregati.

³ In particolare, si applicano le disposizioni della LPP relative al trattamento dei dati personali, alla consultazione degli atti, all'obbligo del segreto, alla comunicazione di dati e all'assistenza amministrativa. Per tutti gli altri aspetti, si applicano le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

6. Disposizioni transitorie e finali

Art. 49 Disposizioni transitorie

¹ Le disposizioni transitorie per gli assicurati della cassa pensioni GF Machining Solution sono riportate nell'allegato A 8.

² Per il diritto e l'ammontare delle rendite fino al 1° gennaio 2020 fanno stato le disposizioni valide fino a quel momento. Se per un assicurato un'incapacità al lavoro verificatasi prima del 1° gennaio 2020 comporta un'invalidità o un decesso dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di previdenza, si applica il regolamento precedente. Il paragrafo 3 rimane riservato in tutti i casi menzionati.

³ Le riduzioni delle prestazioni e le sovraassicurazioni sono di regola gestite secondo l'art. 40.

⁴ Le disposizioni transitorie sul diritto alla rendita a partire dal 1° gennaio 2022 sono regolate nell'allegato A 9.

⁵ Per gli assicurati che risultano sposati al 31 dicembre 2019 e che si sono sposati prima del 65° anno di età, la limitazione ai sensi dell'art. 32 cpv. 7 non è applicabile.

⁶ Il diritto a una rendita per conviventi da rendite di vecchiaia già in corso al 31 dicembre 2019 sussiste se la convivenza simile al matrimonio è stata notificata alla cassa pensione entro il 31 dicembre 2019 e quest'ultima ha confermato il ricevimento della notifica. L'iscrizione va fatta prima del 65esimo compleanno dell'assicurato.

Art. 50 Applicazione e modifiche del regolamento della previdenza

¹ Secondo l'atto di fondazione e in applicazione delle disposizioni di legge, le decisioni concernenti questioni non trattate o non trattate completamente in questo regolamento sono di competenza del Consiglio di fondazione.

² Il Consiglio di fondazione può modificare il regolamento in qualsiasi momento, a condizione che siano rispettate le disposizioni di legge e mantenuto lo scopo della fondazione. Le modifiche sono trasmesse per conoscenza all'Autorità di vigilanza. Le prestazioni acquisite dagli assicurati e dai pensionati sono in ogni caso salvaguardate. L'accordo del datore di lavoro è necessario per modifiche che gli provocano conseguenze finanziarie e che vanno oltre le disposizioni LPP.

³ Se il regolamento è tradotto in altre lingue, il testo determinante è quello in lingua tedesca.

Art. 51 Controversie

⁷ Divergenze in merito all'applicazione o all'interpretazione di questo Regolamento di previdenza o in merito a questioni non esplicitamente oggetto dello stesso, saranno decise dai tribunali in

conformità alle disposizioni LPP. Foro giuridico è presso la sede svizzera o al domicilio della parte accusata o al domicilio dell'azienda presso la quale è stata assunta l'assicurato.

⁸ Allo scopo di trovare un accordo amichevole, l'assicurato può sottoporre preventivamente al Consiglio di fondazione questo genere di controversie.

Art. 52 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 2024 e sostituisce tutti i regolamenti di previdenza precedenti e tutti i supplementi.

Sciaffusa, 15 aprile 2024

Il Consiglio di fondazione

7. Allegato „Generale“ al Regolamento di previdenza della cassa pensione

A 1 Compensazione della previdenza in caso di divorzio

¹ Per la compensazione della previdenza in caso di divorzio fanno stato le relative disposizioni del CCS, del CPC, della LPP e della LFLP, incluse le relative disposizioni esecutive.

² In caso di divorzio di un assicurato, le prestazioni di libero passaggio acquisite durante il matrimonio fino al momento dell'avvio della procedura di divorzio devono essere generalmente divise in parti uguali, ad eccezione dei versamenti unici provenienti dal patrimonio personale. Il tribunale informa la cassa pensione dell'importo da trasferire con le informazioni necessarie sul mantenimento della protezione previdenziale.

³ Sentenze di divorzio emanate all'estero devono essere riconosciute e dichiarate attuabili da un tribunale divorzista svizzero e, se del caso, integrate per quel che riguarda le compensazioni della previdenza.

⁴ Un prelievo anticipato attuato nel contesto della promozione della proprietà d'abitazione, e che non è ancora stato rimborsato, vale quale prestazione d'uscita che deve essere tenuta in considerazione per la suddivisione, a condizione che il divorzio sia avvenuto prima del caso previdenziale. Se il prelievo è stato attuato durante il matrimonio, il deflusso di capitale e la perdita di interessi sono addebitati proporzionalmente all'avere di vecchiaia esistente prima del matrimonio e a quello accumulato dopo, fino al momento del percepimento. Un pagamento in contanti o una prestazione in capitale attuati durante il matrimonio non fanno parte della prestazione d'uscita da ripartire.

⁵ Se, nell'ambito di un divorzio, una parte della prestazione d'uscita o una parte di rendita trasferita quale rendita vitalizia o sotto forma di capitale deve essere trasferita al coniuge divorziato, la prestazione d'uscita diminuisce di conseguenza. L'importo da trasferire è addebitato proporzionalmente all'avere di risparmio ai sensi della LPP rispetto al rimanente avere di previdenza. Il versamento della quota LPP viene sempre prelevato dall'avere di risparmio secondo la LPP. Il versamento della quota sovraobbligatoria avviene dall'avere di risparmio dalla previdenza sovraobbligatoria.

⁶ Se un assicurato o un beneficiario di rendita d'invalidità riceve una prestazione d'uscita o una parte di rendita trasferita quale rendita vitalizia o in forma di capitale nell'ambito di un divorzio, questo importo sarà accreditato alla cassa pensione nella stessa proporzione in cui è stato addebitato nella previdenza del coniuge obbligato, all'avere di risparmio ai sensi della LPP e all'avere sovraobbligatorio. L'accredito della quota sovraobbligatoria avviene dall'avere di risparmio dalla previdenza sovraobbligatoria del conto di risparmio.

⁷ Se, in seguito a un divorzio prima dell'età di riferimento, una parte dell'ipotetica prestazione d'uscita di un beneficiario di una rendita d'invalidità viene trasferita a favore del coniuge divorziato, ciò comporta una riduzione dell'avere di risparmio del beneficiario di una rendita d'invalidità e quindi una corrispondente riduzione delle prestazioni di vecchiaia. Per contro, la rendita d'invalidità già in vigore al momento dell'avvio della procedura di divorzio e le eventuali rendite per figli d'invalidi (anche future) rimangono invariate, per cui la rendita d'invalidità ai sensi della LPP (conto testimone) viene ridotta dell'importo massimo possibile ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 e 3 OPP 2.

⁸ Se, in seguito a divorzio dopo l'età di riferimento, una parte della rendita è assegnata al coniuge avente diritto, si avrà ad una riduzione delle prestazioni di vecchiaia. Il diritto a prestazioni per figli di pensionati, già esistenti prima dell'avvio della procedura di divorzio, non sono toccate dalla compensazione della previdenza. La quota di rendita riconosciuta al coniuge avente diritto non costituisce alcun diritto a ulteriori prestazioni della cassa pensione. Se la rendita vitalizia dev'essere trasferita alla previdenza del coniuge avente diritto, la cassa pensione ha il diritto di convenire con la persona interessata il trasferimento in forma di capitale. Se il coniuge avente diritto ha diritto ad una rendita d'invalidità completa o se ha raggiunto l'età minima per un pensionamento anticipato, può richiedere il versamento della rendita vitalizia. Se ha invece raggiunto l'età di riferimento, riceverà la rendita vitalizia. La cassa pensione può convenire con il coniuge avente diritto il versamento sotto forma di capitale. Quest'ultimo ha inoltre il diritto di chiedere che l'importo sia versato al suo istituto di previdenza, a condizione che ai sensi del regolamento della stessa sia possibile effettuare un riscatto.

⁹ Se durante la procedura di divorzio subentra il caso previdenziale età o se un beneficiario di una rendita d'invalidità raggiunge l'età di riferimento, la cassa pensione riduce la parte di prestazione d'uscita da trasferire e la rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 19g OLP.

A 2 Importi e valori

Rendita di vecchiaia AVS massima	(= RAVS)	CHF	30'240
Rendita di vecchiaia AVS minima	(= ½ della RAVS)	CHF	15'120
Salario minimo secondo LPP	(= 6/8 della RAVS)	CHF	22'680
Importo di coordinamento massimo	(= 6/8 della RAVS)	CHF	22'680
Salario assicurato minimo (= 1/8 della RAVS)		CHF	3'780
Salario assicurato massimo (= 32/8 della RAVS)		CHF	120'960
Tasso d'interesse minimo ai sensi della LPP			1,25%

A 3 Ammontare dei contributi

(vedi art. 18)

I contributi dell'assicurato ammontano a (in % del salario assicurato):

Età LPP	Contributo rischio	Piano Standard		Ridotto		Elevato	
		Contributo risparmio	Totale contributo rischio e risparmio	Contributo risparmio	Totale contributo rischio e risparmio	Contributo risparmio	Totale contributo rischio e risparmio
fino a 20	1.00%	0.00%	1.00%	0.00%	1.00%	0.00%	1.00%
da 21	1.00%	2.50%	3.50%	2.50%	3.50%	3.00%	4.00%
25	1.00%	5.50%	6.50%	3.50%	4.50%	8.30%	9.30%
26	1.00%	5.60%	6.60%	3.60%	4.60%	8.45%	9.45%
27	1.00%	5.70%	6.70%	3.70%	4.70%	8.60%	9.60%
28	1.00%	5.80%	6.80%	3.80%	4.80%	8.75%	9.75%
29	1.00%	5.90%	6.90%	3.90%	4.90%	8.90%	9.90%
30	1.00%	6.00%	7.00%	4.00%	5.00%	9.00%	10.00%
31	1.00%	6.10%	7.10%	4.10%	5.10%	9.15%	10.15%
32	1.00%	6.20%	7.20%	4.20%	5.20%	9.30%	10.30%
33	1.00%	6.30%	7.30%	4.30%	5.30%	9.45%	10.45%
34	1.00%	6.40%	7.40%	4.40%	5.40%	9.60%	10.60%
35	1.00%	6.50%	7.50%	4.50%	5.50%	9.75%	10.75%
36	1.00%	6.60%	7.60%	4.60%	5.60%	9.85%	10.85%
37	1.00%	6.70%	7.70%	4.70%	5.70%	10.00%	11.00%
38	1.00%	6.80%	7.80%	4.80%	5.80%	10.15%	11.15%
39	1.00%	7.00%	8.00%	4.90%	5.90%	10.30%	11.30%
40	1.00%	7.20%	8.20%	5.00%	6.00%	10.45%	11.45%
41	1.00%	7.40%	8.40%	5.20%	6.20%	10.60%	11.60%
42	1.00%	7.60%	8.60%	5.40%	6.40%	10.70%	11.70%
43	1.00%	7.80%	8.80%	5.60%	6.60%	10.85%	11.85%
44	1.00%	8.00%	9.00%	5.80%	6.80%	11.00%	12.00%
45	1.00%	8.20%	9.20%	6.00%	7.00%	11.15%	12.15%
46	1.00%	8.40%	9.40%	6.25%	7.25%	11.30%	12.30%
47	1.00%	8.60%	9.60%	6.50%	7.50%	11.45%	12.45%
48	1.00%	8.80%	9.80%	6.70%	7.70%	11.60%	12.60%
49	1.00%	9.00%	10.00%	6.90%	7.90%	11.70%	12.70%
50	1.00%	9.20%	10.20%	7.00%	8.00%	12.75%	13.75%
51	1.00%	9.40%	10.40%	7.10%	8.10%	12.90%	13.90%
52	1.00%	9.60%	10.60%	7.20%	8.20%	13.05%	14.05%
53	1.00%	9.80%	10.80%	7.30%	8.30%	13.20%	14.20%
54	1.00%	10.00%	11.00%	7.40%	8.40%	13.35%	14.35%
55-65	1.00%	10.00%	11.00%	7.50%	8.50%	13.50%	14.50%
da 66*	--	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%

*a partire dal 66° anno di età, è possibile il continuamento della copertura assicurativa senza contributi di risparmio dei dipendenti (cfr. art. 10, cpv. 3).

I contributi del datore di lavoro ammontano a (in % del salario assicurato):

Età LPP	Contributo rischio	Contributo risparmio	Totale contributo rischio e risparmio
fino a 20	1.00%	0.00%	1.00%
da 21	1.00%	3.00%	4.00%
25	1.00%	8.30%	9.30%
26	1.00%	8.45%	9.45%
27	1.00%	8.60%	9.60%
28	1.00%	8.75%	9.75%
29	1.00%	8.90%	9.90%
30	1.00%	9.00%	10.00%
31	1.00%	9.15%	10.15%
32	1.00%	9.30%	10.30%
33	1.00%	9.45%	10.45%
34	1.00%	9.60%	10.60%
35	1.00%	9.75%	10.75%
36	1.00%	9.85%	10.85%
37	1.00%	10.00%	11.00%
38	1.00%	10.15%	11.15%
39	1.00%	10.30%	11.30%
40	1.00%	10.45%	11.45%
41	1.00%	10.60%	11.60%
42	1.00%	10.70%	11.70%
43	1.00%	10.85%	11.85%
44	1.00%	11.00%	12.00%
45	1.00%	11.15%	12.15%
46	1.00%	11.30%	12.30%
47	1.00%	11.45%	12.45%
48	1.00%	11.60%	12.60%
49	1.00%	11.70%	12.70%
50	1.00%	12.75%	13.75%
51	1.00%	12.90%	13.90%
52	1.00%	13.05%	14.05%
53	1.00%	13.20%	14.20%
54	1.00%	13.35%	14.35%
55-65	1.00%	13.50%	14.50%
da 66	--	8.50%	8.50%

A 4 Riscatto volontario di prestazioni di previdenza sul conto di risparmio

(vedi art. 19)

L'ammontare massimo degli importi di riscatto supplementari sul conto di risparmio corrisponde all'importo massimo indicato dalla seguente tabella, da cui è dedotto l'avere di risparmio già disponibile. Fa stato il salario assicurato al momento del riscatto. L'importo massimo di riscatto è ridotto dell'avere del pilastro 3a, per tanto che questo superi il limite previsto dall'art. 60a, cpv. 2 OPP2, come pure di prestazioni d'uscita eventualmente non versate alla cassa pensione. Se del caso, si raccomanda all'assicurato di chiarire la deducibilità fiscale con l'autorità fiscale. In questo contesto, la cassa pensione non può assumersi delle responsabilità.

Piano Standard			
Età LPP	Importo massimo sul conto di risparmio in percentuale del salario assicurato	Età LPP	Importo massimo sul conto di risparmio in percentuale del salario assicurato
21	6%	43	396%
22	11%	44	423%
23	17%	45	451%
24	23%	46	480%
25	37%	47	510%
26	52%	48	540%
27	67%	49	572%
28	83%	50	605%
29	99%	51	639%
30	116%	52	675%
31	134%	53	711%
32	152%	54	749%
33	171%	55	787%
34	190%	56	827%
35	210%	57	867%
36	231%	58	908%
37	252%	59	949%
38	274%	60	1217%
39	297%	61	1217%
40	321%	62	1217%
41	345%	63	1217%
42	370%	64	1217%
		da 65	1217%

Valori intermedi sono interpolati linearmente al mese. Si tiene conto dell'età effettiva

Esempio

Assicurato 50enne

Salario assicurato

CHF 80'000

Avere di risparmio disponibile

CHF 250'000

Importo massimo dell'avere di risparmio $605\% \times \text{CHF } 80'000$

= CHF 484'031

Riscatto massimo possibile

CHF 484'031 – CHF 250'000

= CHF 234'031

Ridotto			
Età LPP	Importo massimo sul conto di risparmio in percentuale del salario assicurato	Età LPP	Importo massimo sul conto di risparmio in percentuale del salario assicurato
21	6%	43	350%
22	11%	44	374%
23	17%	45	398%
24	23%	46	424%
25	35%	47	450%
26	48%	48	477%
27	61%	49	506%
28	75%	50	536%
29	89%	51	566%
30	104%	52	598%
31	119%	53	630%
32	135%	54	664%
33	151%	55	698%
34	168%	56	733%
35	186%	57	768%
36	204%	58	805%
37	223%	59	842%
38	242%	60	1081%
39	262%	61	1081%
40	283%	62	1081%
41	305%	63	1081%
42	327%	64	1081%
		da 65	1081%

Valori intermedi sono interpolati linearmente al mese. Si tiene conto dell'età effettiva

Esempio

Assicurato 50enne

Salario assicurato

CHF 80'000

Avere di risparmio disponibile

CHF 250'000

Importo massimo dell'avere di risparmio 536 % x CHF 80'000

= CHF 428'404

Riscatto massimo possibile CHF 444'631 – CHF 250'000

= CHF 178'404

Elevato			
Età LPP	Importo massimo sul conto di risparmio in percentuale del salario assicurato	Età LPP	Importo massimo sul conto di risparmio in percentuale del salario assicurato
21	6.0%	43	470%
22	12%	44	502%
23	18%	45	534%
24	25%	46	567%
25	42%	47	601%
26	60%	48	637%
27	78%	49	673%
28	97%	50	712%
29	117%	51	752%
30	137%	52	793%
31	158%	53	835%
32	180%	54	879%
33	202%	55	923%
34	226%	56	969%
35	250%	57	1015%
36	274%	58	1062%
37	300%	59	1110%
38	326%	60	1421%
39	353%	61	1421%
40	381%	62	1421%
41	410%	63	1421%
42	440%	64	1421%
		da 65	1421%

Valori intermedi sono interpolati linearmente al mese. Si tiene conto dell'età effettiva

Esempio

Assicurato 50enne

Salario assicurato

CHF 80'000

Avere di risparmio disponibile

CHF 250'000

Importo massimo dell'avere di risparmio 712 % x CHF 80'000

= CHF 569'359

Riscatto massimo possibile CHF 569'359 – CHF 250'000

= CHF 319'359

A 5 Tasso di conversione per le differenti età di pensionamento

(vedi art. 24)

Per il calcolo della rendita di vecchiaia sono determinanti i seguenti tassi di conversione:

Età	Tasso di conversione
	Uomini e donne
58	4.45%
59	4.60%
60	4.75%
61	4.90%
62	5.05%
63	5.20%
64	5.35%
65	5.50%
66	5.65%
67	5.80%
68	5.95%
69	6.10%
70	6.25%
Valori intermedi sono interpolati linearmente al mese. Si tiene conto dell'età effettiva	

Esempio

Assicurato 62enne

Avere di risparmio disponibile

CHF 150'000

Tasso di conversione a 62 anni

= 5.05%

Rendita di vecchiaia annua CHF 150'000 × 5.05 %

= CHF 7'575

A 6 Valore in capitale della rendita transitoria AVS

(vedi art. 26)

Il valore in capitale di una rendita transitoria AVS mensile è calcolato secondo la seguente tabella:

Durata della rendita transitoria AVS (in anni)	Fattore del valore in capitale per la rendita transitoria AVS pagabile mensile
7	6.433
6	5.583
5	4.709
4	3.813
3	2.895
2	1.954
1	0.989
0	0.000
Valori intermedi sono interpolati linearmente al mese. Si tiene conto dell'età effettiva	

Esempio

Una rendita transitoria di CHF 12'000 annui per una durata di due anni si capitalizza a CHF 23'448. Calcolo:

$$\begin{aligned} \text{Valore del capitale} &= \text{Rendita transitoria annua} \times \text{fattore} \\ &= \text{CHF } 12'000 \times 1.954 = \text{CHF } 23'448 \end{aligned}$$

A 7 Disposizioni transitorie per i beneficiari della cassa pensione Georg Fischer assicurati al 31.12.2019

In seguito al rilevamento degli assicurati della cassa pensione GF Machining Solutions (PFMS) a partire dal 01.01.2020, vengono adottate misure a tutela dei beneficiari della cassa pensioni Georg Fischer (PKGf). Le misure si basano sulla differenza del tasso di copertura tra il PKGf e il PFMS al 31.12.2019.

Le misure sono strutturate come segue:

- Un accantonamento tecnico "Misure transitorie per i destinatari PKGf " è stato costituito al 31.12.2019. Questo accantonamento tecnico è calcolato in modo tale da equiparare il grado di copertura del PKGf e del PFMS.
- L'importo dell'accantonamento tecnico "Misure transitorie per i destinatari del PKGf" così calcolato, secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 22.05.2019, sarà distribuito agli assicurati attivi e ai beneficiari di rendite che erano assicurati presso PKGf al 31.12.2019.
- La ripartizione avviene sotto forma di contributi all'avere di vecchiaia dell'assicurato attivo o come supplemento temporaneo alla rendita per dieci anni, a partire dal 01.01.2020.
- Se durante il periodo di distribuzione si verifica una sottocopertura del 95% o inferiore, la distribuzione viene interrotta. La distribuzione viene ripresa quando il grado di copertura supera il 100%. I fondi non distribuiti durante il periodo di sottocopertura scadono a favore del PKGf. Il bilancio annuale determina il grado di copertura.
- In caso di decesso, gli apporti rimanenti vengono incamerati a favore del PKGf. Al momento del pensionamento e dell'invalidità, l'intero importo residuo viene accreditato all'avere di vecchiaia. Se l'invalidità e il pensionamento si verificano durante un periodo di sottocopertura senza diritto a un'assegnazione di fondi, l'eventuale diritto successivo viene in seguito incorporato nell'avere di vecchiaia (per le persone invalide) o utilizzato per aumentare la rendita (per i beneficiari di rendita di vecchiaia e per coniugi). Gli assicurati che avevano scelto l'opzione del capitale al momento del pensionamento avranno diritto ad un'ulteriore versamento di capitale.

A 8 Disposizioni transitorie per i beneficiari della cassa pensione Georg Fischer, che erano assicurati al 31.12.2016 nella Pension Fund GF Machining Solutions

Le seguenti disposizioni transitorie si applicano agli assicurati che al 31.12.2016 erano già assicurati nella Pension Fund GF Machining Solutions (PF GFMS):

1. Questi assicurati ricevono un versamento unico nell'ambito di una misura di ammortizzazione. Per le donne, questo versamento unico copre il finanziamento necessario, in modo che la loro rendita di vecchiaia a 64 anni sia la stessa ai sensi del nuovo regolamento di previdenza (dal 1.1.2020) e del vecchio regolamento (edizione gennaio 2017). Gli uomini ricevono misure di ammortizzazione in modo che la loro rendita di vecchiaia a 65 anni sia la stessa ai sensi del nuovo regolamento di previdenza (dal 1.1.2020) e del vecchio regolamento (versione gennaio 2017). Il finanziamento avverrà sotto forma di versamento unico, calcolato al 31.12.2019, alle seguenti condizioni:
 - a. Il finanziamento dipende dal numero di anni nella PF GFMS. Un finanziamento del 100% è accordato agli assicurati che sono da più di cinque anni nella PF GFMS. Al di sotto dei cinque anni nella PF GFMS c'è una riduzione di 1/60 al mese sul 100% di finanziamento. Il calcolo del numero di anni nella PF GFMS è basato al 31.12.2019. Per il calcolo del numero di anni nella PF GFMS viene preso in considerazione solo il periodo di assicurazione ininterrotto.
 - b. L'importo al 31.12.2018 è determinante per il calcolo dell'avere di risparmio da prendere in considerazione. Non si tiene conto dei versamenti unici dei membri del Consiglio di fondazione nel 2018.
 - c. I calcoli si basano su un tasso d'interesse futuro (calcolo per la rendita attuale) dell'1%. Non si tiene conto di un potenziale sviluppo salariale.
 - d. Prelievi e rimborsi della PPA, riscatti e compensazioni della previdenza in caso di divorzio, avvenuti prima del 1.1.2019 vengono presi in considerazione nel calcolo del versamento unico.
 - e. Prelievi e rimborsi della PPA, riscatti e compensazioni della previdenza (in caso di divorzio), avvenuti dopo il 1.1.2019 non vengono presi in considerazione nel calcolo del versamento unico.
2. Il versamento unico della misura di ammortizzazione è accreditato all'avere di risparmio del rispettivo assicurato in rate annuali uguali. In questo caso vale quanto segue:
 - a. Il versamento unico viene accreditato all'avere di risparmio per dieci anni (ossia 1/120 al mese).
 - b. Se un assicurato va in pensione prima del 1.1.2030 e percepisce una rendita di vecchiaia, l'importo residuo delle quote non ancora acquisite viene immediatamente trasferito sull'avere di risparmio.
 - c. Se un assicurato va in pensione parziale prima del 1.1.2030 e percepisce una rendita di vecchiaia, avviene un immediato trasferimento proporzionale dell'importo residuo delle quote non ancora acquisite sull'avere di risparmio.
 - d. Se un assicurato va in pensione prima del 1.1.2030 ed effettua un prelievo di capitale, l'importo residuo delle quote non ancora acquisite decade.
 - e. Se un assicurato va in pensione prima del 1.1.2030 e decide per un prelievo parziale del capitale, l'importo residuo delle quote non ancora acquisite viene adeguato proporzionalmente.
 - f. Se un assicurato diventa invalido prima del 1.1.2030, ciò non ha alcun effetto sul trasferimento del versamento unico. Questo viene ancora accreditato all'avere di risparmio dell'assicurato.
 - g. Se un assicurato decede prima del 1.1.2030 ed il suo avere di risparmio viene versato, l'importo residuo delle parti non ancora acquisite decade.

- h. In caso di compensazione della previdenza in caso di divorzio, vengono prese in considerazione solo le quote del versamento unico acquisite in precedenza.
 - i. Se un assicurato lascia la cassa pensione Georg Fischer (= cassa pensione fusa) prima del 1.1.2030, l'importo residuo decade. Se un assicurato viene licenziato dal datore di lavoro prima del 1.1.2030 per motivi diversi da quelli disciplinari, l'importo residuo delle quote non ancora acquisite viene immediatamente trasferito all'avere di risparmio.
 - j. Un prelievo anticipato PPA è possibile solo su quote già acquisite del versamento unico.
3. Se, durante il periodo di validità delle presenti disposizioni transitorie, il grado di copertura secondo l'art. 44 OPP 2 della Cassa pensione Georg Fischer scende al di sotto del 95%, l'accredito dei versamenti unici secondo il punto 2 viene sospeso.
- a. L'accredito dei versamenti unici secondo il punto 2 viene ripreso se il grado di copertura supera il 100%.
 - b. I versamenti unici non accreditati durante il periodo della sottocopertura del 95% - 100% ai sensi del punto 2 decadono a favore della cassa pensione Georg Fischer.
 - c. Per la determinazione del grado di copertura viene utilizzato il bilancio annuale riveduto.
 - d. Se si verifica un'invalidità o un pensionamento durante una sottocopertura senza diritto all'accredito dei versamenti unici, l'eventuale diritto successivo viene incorporato nell'avere di risparmio (per le persone invalide) o utilizzato per aumentare la rendita (per i beneficiari di rendita di vecchiaia e per coniugi).

A 9 Disposizioni transitorie sul diritto alla rendita a partire dal 1° gennaio 2022

¹ Per i beneficiari di una rendita d'invalidità nati nel 1966 e prima di tale data, il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022, il diritto alla rendita si basa sulle disposizioni della cassa pensione applicabili fino al 31 dicembre 2021.

² Per i beneficiari di una rendita d'invalidità nati nel 1967 e oltre, il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022, il diritto alla rendita attuale continua fino a quando il grado d'invalidità nella previdenza professionale varia di almeno 5 punti percentuali in virtù di una revisione dell'AI. Tuttavia, se l'adeguamento del diritto alla rendita ha per effetto che il diritto alla rendita diminuisce nonostante un aumento del grado d'invalidità o che il diritto alla rendita aumenta nonostante una riduzione del grado d'invalidità, il diritto alla rendita attuale continua ad essere applicato.

³ Per i beneficiari di una rendita d'invalidità nati nel 1992 e oltre, il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022, il diritto alla rendita è determinato al più tardi il 1° gennaio 2032 ai sensi dell'articolo 30 cpv. 2. In caso di diminuzione del diritto alla rendita, il diritto alla rendita attuale continua fino a quando il grado d'invalidità nella previdenza professionale varia di almeno 5 punti percentuali in virtù di una revisione dell'AI.